



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Settembre 2016

---

# **Donne nell'agricoltura**

## **Rapporto del Consiglio federale**

in adempimento della mozione della Commissione dell'economia e  
dei tributi del Consiglio degli Stati del 14 novembre 2012 (12.3990)

---

## Compendio

*Il 14 novembre 2012 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha depositato la mozione «Donne nell'agricoltura» (12.3990), incaricando il Consiglio federale di presentare, entro il prossimo pacchetto agricolo 2018-2021 e in base all'analisi di Agroscope e dell'Ufficio federale dell'agricoltura del 2012 «Donne nell'agricoltura», un rapporto sulla sicurezza economica, sociale e giuridica delle donne attive nell'agricoltura.*

*Il presente rapporto si fonda su tale analisi e su altri studi e fonti. Nel rapporto agricolo, che l'Ufficio federale dell'agricoltura pubblica annualmente dal 2000, vengono presentati i risultati di diversi rilevamenti che illustrano separatamente la situazione di uomini e donne. Si tratta della statistica AVS, del rilevamento periodico su benessere e qualità della vita, della rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera, dell'indagine sulla salute in Svizzera e del censimento federale delle aziende agricole. A ciò si aggiunge lo studio sul dispendio orario condotto nel 2011 da Agroscope che fornisce dati preziosi sull'impiego del tempo delle donne nell'agricoltura. La richiesta della mozione di un ulteriore rilevamento differenziato in base al sesso è stata soddisfatta attraverso la rilevazione complementare svolta nel 2013 nel quadro del censimento delle aziende agricole che comprendeva moduli specifici in base al sesso concernenti gli ambiti diversificazione all'interno dell'azienda e famiglia; la rilevazione separata di tutti i redditi delle donne richiesta nella mozione comporta un eccessivo dispendio amministrativo.*

*Altro materiale è stato elaborato nel quadro della campagna di sensibilizzazione lanciata nel 2013/14 «Donne e uomini nell'agricoltura, per una convivenza a tutti gli effetti», promossa da Unione svizzera delle donne contadine e rurali, Unione svizzera dei contadini, Forum Consulenza Svizzera e AGRIDEA, nel cui ambito rientrano il portale tematico dell'Unione svizzera delle donne contadine e rurali sul diritto e la sicurezza sociale, l'edizione speciale della rivista UFA sui diritti delle contadine, un'analisi delle disposizioni legali sul divorzio nell'agricoltura a cura dell'Unione svizzera dei contadini, nonché la Carta per una consulenza globale e la tutela degli interessi. Altre fonti d'informazioni sono un congresso sul diritto agrario, diversi simposi e un sondaggio condotto dall'Unione svizzera dei contadini sulla situazione previdenziale.*

*Per il presente rapporto è stato fatto il punto della situazione anche sulla sicurezza economica, giuridica e sociale delle donne nell'agricoltura. Ne è emerso che, da questo profilo, la situazione delle donne nell'agricoltura non è diversa da quella del resto della popolazione femminile, che lavora/colabora nell'azienda familiare, gestisce autonomamente un'azienda/un ramo aziendale o svolge un'attività lucrativa extraaziendale. Vi sono tuttavia delle eccezioni: per le aziende agricole si applicano le disposizioni del diritto fondiario rurale; inoltre nel primario i membri della famiglia che collaborano nell'azienda per principio non sono soggetti all'obbligo contributivo per l'assicurazione contro la disoccupazione e dunque non sono assicurati.*

*Siccome il diritto svizzero non contempla un vero e proprio status giuridico per le contadine e le donne nell'agricoltura, questo dipende dallo status personale (p.es. stato civile), dallo status in base al diritto delle assicurazioni sociali o al diritto del lavoro, dallo status in base al diritto aziendale e dai rapporti di proprietà. La sicurezza sociale delle donne dipende concretamente dal loro status in base al diritto delle assicurazioni sociali, dall'importo del loro reddito e dalle assicurazioni individuali che hanno stipulato. Per quanto riguarda le aziende agricole ai sensi del diritto fondiario, il coniuge non proprietario, generalmente la donna, dovrebbe tutelarsi in caso di partecipazione finanziaria; a questo proposito è importante che le quote sugli acquisti e gli investimenti in beni propri fatti delle donne possano essere comprovati.*

*Nell'ambito della previdenza per la vecchiaia, in caso di divorzio le donne nell'agricoltura possono ritrovarsi in una situazione difficile. Generalmente i risparmi del proprietario vengono investiti nell'azienda, che nella liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi è stimata al valore di reddito. Anche i risparmi investiti vengono dunque valutati automaticamente al valore di reddito. Gli eventuali compensi del coniuge non proprietario (nella maggior parte dei casi la moglie) devono essere comprovati affinché possano essere restituiti in modo nominale. Il finanziamento del credito patrimoniale generalmente costituisce un grande problema perché non è previsto alcun sorpasso del limite di aggravio per i crediti in base al diritto di famiglia. Inoltre, in caso di divorzio viene a*

*manca la possibilità di avere a disposizione un alloggio economico per la vecchiaia con diritto d'abitazione.*

*Il diritto fondiario rurale si basa su un'immagine tradizionale dell'agricoltura con il modello classico di famiglia. Dal profilo del diritto successorio le donne coniugate nell'agricoltura sono ampiamente tutelate laddove desiderino proseguire l'attività aziendale e a condizione che adempiano le condizioni relative a gestione in proprio e idoneità. In qualità di erede, la moglie dedita alla gestione in proprio può chiedere l'attribuzione di un'azienda agricola al valore di reddito. Per tutti i coniugi è bene tener presente che in caso di decesso del titolare del conto decade qualsiasi procura sul conto in questione. Per questo motivo anche la gestione del patrimonio personale assume una particolare importanza. In caso di divorzio, nel codice civile svizzero e nel diritto fondiario rurale non sempre è possibile reperire informazioni e chiarimenti. Occorre integrare i commenti agli atti normativi per fare chiarezza, vagliare possibilità di modifica e, in particolare, elaborare supporti informativi ancor più esaustivi per la consulenza agricola.*

## Indice

1	Introduzione .....	6
1.1	Mandato .....	6
1.2	Struttura del rapporto .....	6
2	Situazione iniziale .....	7
2.1	Piano d'azione CEDAW .....	7
2.1.1	Rapporto sulla situazione della donna nell'agricoltura .....	8
2.2	Programma nazionale di ricerca PNR 60 «Uguaglianza tra donna e uomo» .....	9
2.2.1	Genere, generazioni e uguaglianza nell'agricoltura svizzera .....	9
2.3	Antefatti della mozione CET-CS .....	10
3	Analisi statistiche differenziate in base al sesso .....	12
3.1	Analisi svolte in passato .....	12
3.1.1	Statistica AVS .....	12
3.1.2	Sondaggio su benessere e qualità della vita .....	12
3.1.3	Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera .....	13
3.1.4	Indagine sulla salute in Svizzera .....	13
3.1.5	Censimento delle aziende agricole .....	13
3.2	Nuove analisi .....	13
3.2.1	Rilevazione complementare del censimento delle aziende agricole .....	13
3.2.2	Studio sul dispendio orario .....	14
4	Attività volte a rafforzare la posizione della donna nell'agricoltura .....	16
4.1	Campagna «Donne e uomini nell'agricoltura, per una convivenza a tutti gli effetti» .....	16
4.1.1	Portale tematico donne e uomini .....	16
4.1.2	Rivista UFA: Edizione speciale sui diritti delle contadine .....	16
4.1.3	Analisi delle disposizioni legali .....	17
4.1.4	Carta per la consulenza agricola .....	17
4.1.5	Tutela della rappresentanza degli interessi .....	17
4.2	Congresso sul diritto agrario e conferenze .....	17
4.3	Sondaggio sulla situazione previdenziale .....	18
5	Analisi della sicurezza economica, giuridica e sociale .....	19
5.1	Sicurezza economica .....	19
5.1.1	Formazione .....	19
5.1.2	Attività lucrative .....	19
5.1.3	Altre forme di sicurezza economica .....	22
5.1.3.1	Sostanza .....	22
5.1.3.2	Usufrutto .....	22
5.1.3.3	Diritto di abitazione .....	23
5.1.3.4	Indennità spettante ai figli o agli abiatici .....	23
5.2	Sicurezza giuridica .....	23
5.2.1	Basi legali .....	23
5.2.2	Status giuridico .....	24
5.2.2.1	Status personale, nonché regime dei beni e responsabilità .....	24
5.2.2.2	Status in base al diritto delle assicurazioni sociali o al diritto del lavoro e forme giuridiche .....	25
5.2.2.3	Status in base al diritto aziendale .....	27
5.2.2.4	Rapporti di proprietà .....	27
5.2.3	Situazione giuridica in caso di concubinato, separazione e divorzio, nonché invalidità o morte .....	28
5.2.3.1	Concubinato .....	28
5.2.3.2	Separazione e divorzio .....	29

5.2.3.3	Invalidità .....	30
5.2.3.4	Morte e diritto successorio rurale.....	30
5.2.4	Necessità di informazioni e di precisazioni dal profilo giuridico .....	31
5.3	Sicurezza sociale.....	35
5.3.1	Sistema dei tre pilastri.....	35
5.3.1.1	1° pilastro (previdenza statale) .....	36
5.3.1.2	2° pilastro (previdenza professionale) .....	39
5.3.1.3	3° pilastro (previdenza privata) .....	40
5.3.2	Ulteriori assicurazioni sociali .....	42
5.3.2.1	Assicurazione malattie e assicurazione infortuni .....	42
5.3.2.2	Assicurazione contro la disoccupazione .....	44
5.3.2.3	Assegni familiari .....	45
5.3.3	Aiuto sociale .....	47
6	Sintesi dei risultati e conclusioni.....	49
7	Elenchi e allegati .....	54
	Elenco delle abbreviazioni .....	54
	Elenco dei grafici.....	55
	Elenco delle tabelle .....	55
	Elenco delle fonti.....	56
Allegato 1	Glossario .....	58
Allegato 2	Interventi parlamentari .....	61
Allegato 3	Carta per una consulenza globale .....	62

## **1 Introduzione**

### **1.1 Mandato**

Il 14 novembre 2012, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati CET-CS ha depositato la mozione «Donne nell'agricoltura» (12.3990).

#### **Testo della mozione**

In base al rapporto dell'Ufficio federale dell'agricoltura «Donne nell'agricoltura», il Consiglio federale è incaricato di provvedere alla sicurezza economica, sociale e giuridica delle donne attive nell'agricoltura e di presentare un rapporto al Parlamento entro il prossimo pacchetto agricolo 2018-2021, con la condizione che questo consenta di rilevare i dati concernenti l'attività contadina in maniera differenziata in base al sesso.

Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. Nel parere espresso a questo riguardo ha affermato che il rapporto deve esporre in maniera esaustiva la situazione, nonché illustrare in quali ambiti è eventualmente necessario intervenire e quali provvedimenti dovrebbero essere presi. L'accettazione della mozione non pregiudica la sicurezza economica, sociale e giuridica globale delle donne attive nell'agricoltura, la quale dovrebbe essere garantita e finanziata in misura determinante dalla Confederazione.

La mozione è stata accolta il 12 dicembre 2012 dal Consiglio degli Stati e il 17 aprile 2013 dal Consiglio nazionale.

### **1.2 Struttura del rapporto**

Nel capitolo 2 del presente rapporto vengono descritti gli studi condotti e pubblicati negli ultimi anni sul tema delle donne nell'agricoltura. Nel capitolo 3 si entra nel merito di diverse passate e recenti analisi statistiche differenziate in base al sesso condotte in tale ambito. Nel capitolo 4 sono illustrate le misure di sensibilizzazione in corso o che hanno già potuto essere realizzate. Il capitolo 5 è incentrato su un'ampia analisi della sicurezza economica, giuridica e sociale e sulle eventuali peculiarità relative alle donne nell'agricoltura. Sulla base di tale analisi, nel capitolo 6 viene presentata una sintesi dei risultati e si traggono le conclusioni per i vari ambiti tematici citati nella mozione: statistica, sensibilizzazione, economia, diritto e aspetti sociali.

Il rapporto comprende anche diversi allegati: un glossario con i principali termini (1), un elenco degli interventi parlamentari sul tema delle donne nell'agricoltura (2) e la Carta per una consulenza globale (3).

## 2 Situazione iniziale

Considerati i loro molteplici compiti nell'economia domestica e in azienda, il loro ruolo nell'educazione dei figli o nella cura dei genitori/suoceri, la loro vita professionale al di fuori dell'azienda e impegni vari, le donne nell'agricoltura hanno un ruolo fondamentale. Tuttavia, in Svizzera, fino al 2002 erano disponibili pochi studi su questa tematica. Nella maggior parte dei casi si trattava di ricerche storiche incentrate soprattutto sulla storia dell'Unione svizzera delle donne contadine e rurali o sul ruolo delle contadine durante la Seconda Guerra mondiale. Alcuni studi, invece, riguardavano le contadine di determinate regioni, ad esempio dell'Entlebuch, di alcune vallate grigionesi o del Cantone di Zurigo. In passato erano stati svolti anche diversi studi a livello regionale su aspetti prettamente agricoli. Negli anni '80 Regula Matasci-Brüngger e Rudolf Steinmann hanno condotto per la prima volta uno studio circostanziato sulla situazione delle contadine svizzere cui sono seguite le analisi di Ruth Rossier sul lavoro delle contadine svizzere in ambito aziendale e sul carico di lavoro nell'economia domestica. Con lo studio intitolato «Ruolo della donna nell'agricoltura», svolto nel 2002 su incarico dell'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, sono stati rilevati per la prima volta dati su scala nazionale, fondati dal profilo qualitativo e quantitativo. Questa analisi è stata ripetuta in un contesto analogo dieci anni più tardi, nel 2012.

Su iniziativa delle contadine della Svizzera occidentale, nel 2001 è stato lanciato il progetto «Pay-sanne en toute conscience» e nel 2003, con il sostegno finanziario dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU, sono stati pubblicati un manuale di 300 pagine «Donna contadina, consapevolmente – Diritti e doveri dei coniugi in agricoltura», a cura delle centrali di consulenza agricola SRVA e LBL, disponibile in italiano, tedesco e francese, e dieci promemoria di quattro pagine in tedesco. Nel progetto rientrava pure la creazione di una hotline per le famiglie contadine della Svizzera occidentale, in particolare anche per le contadine. Nell'autunno 2005 è stata attivata la linea telefonica «Le dé clic» sostenuta dall'UFAG con un finanziamento iniziale. A fine 2013 il servizio telefonico è stato disattivato data la scarsa domanda. Nella Svizzera tedesca un analogo servizio di assistenza telefonica denominato «Bäuerliches Sorgentelefon» è stato istituito nel 1996 e può essere contattato il lunedì mattina e il giovedì sera. La domanda è stabile su un centinaio di telefonate all'anno.

Il tema delle donne nell'agricoltura o della parità tra donna e uomo nell'agricoltura era parte integrante del piano d'azione della Svizzera per l'attuazione della «Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne CEDAW» e del PNR 60 «Uguaglianza tra donna e uomo».

### 2.1 Piano d'azione CEDAW

La parità tra donna e uomo è sancita da numerose convenzioni internazionali. Il più importante strumento internazionale in materia di diritti delle donne è la Convenzione CEDAW delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Approvata il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è entrata in vigore il 3 settembre 1981. La Svizzera l'ha ratificata nel 1997 (RS 0.108). La ratifica è vincolata all'obbligo di presentare regolarmente dei rapporti sullo stato di attuazione. Questi vengono sottoposti al comitato CEDAW/ONU che valuta i progressi compiuti e formula raccomandazioni.

In vista dell'attuazione delle raccomandazioni espresse nel 2009 dal Comitato CEDAW sul terzo rapporto nonché sul quarto e quinto rapporto della Svizzera di recente pubblicazione (2014), l'Amministrazione federale ha elaborato un piano d'azione e istituito un gruppo di lavoro interpartimentale guidato dall'UFU.

Il Rapporto sulla situazione delle donne nell'agricoltura, pubblicato nel 2012 a cura di UFAG e Agroscope ART, faceva parte del piano d'azione e anche del quarto rapporto della Svizzera sull'applicazione della Convenzione.

**Raccomandazione CEDAW n. 40 e articolo 14 «Donne delle zone rurali»**

*Valutazione dettagliata corredata di dati della situazione delle donne nelle zone rurali, comprese le donne attive nell'agricoltura. Accesso al terreno agricolo, accesso al credito e a possibilità formative.*

(Osservazioni conclusive del Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna – Svizzera, 2009)

**Misure 1-2 secondo il piano d'azione dell'Amministrazione federale**

- (1) Analizzare la situazione delle donne nell'agricoltura
  - (2) Appurare la necessità di fissare norme, elaborare eventuali proposte e promuovere il dibattito
- (Piano d'azione dell'Amministrazione federale per l'attuazione delle raccomandazioni del comitato CEDAW, 2010)

Lo studio svolto nel 2012 dall'UFAG e da Agroscope ART ha fornito i dati per la misura 1. Il presente rapporto in adempimento della mozione fornisce le basi per la misura 2.

### **2.1.1 Rapporto sulla situazione della donna nell'agricoltura**

Il 15 giugno 2011, la Consigliera nazionale Maya Graf ha depositato il postulato «Rapporto sulla situazione della donna nell'agricoltura» (11.3537). Nel suo intervento, chiedeva un rapporto che chiarisse questioni quali la sicurezza sociale, i rapporti di proprietà, la gestione aziendale e il reddito delle donne. Il Consiglio federale ha accolto il postulato, specificando che il resoconto in questione sarebbe stato parte integrante del Rapporto agricolo 2012.

In adempimento del postulato e nell'ambito del piano d'azione CEDAW, UFAG e Agroscope ART hanno pertanto condotto un nuovo studio rappresentativo a dieci anni dal primo. Esso comprendeva un sondaggio scritto che ha coinvolto 820 donne del primario svizzero e quattro incontri di gruppo con una trentina di contadine. Dall'analisi sono emersi, da un lato, aspetti già noti e, dall'altro, nuovi e interessanti sviluppi.

Negli ultimi dieci anni sono aumentate le donne che svolgono un'attività lucrativa anche se rimane di fondamentale importanza il ruolo di madre e casalinga. Nelle aziende agricole ci sono sempre più donne che eseguono, in qualità di lavoratrici indipendenti, diversi compiti nell'ambito della vendita diretta o dell'agriturismo e quasi la metà svolge un'attività extraziendale. Sono soprattutto le più giovani che dispongono di una buona formazione professionale e sono attive, per lo più a tempo parziale, nella professione appresa.

Dal sondaggio è emerso che la maggior parte delle donne attive nel primario non è di estrazione contadina. Il 4 per cento delle intervistate viene dall'estero. Al riguardo non sono disponibili ulteriori dati. In una prossima rilevazione nazionale si potrebbe prendere in esame la particolare situazione delle donne straniere in agricoltura. Sono poche quelle che gestiscono un'azienda agricola in maniera indipendente. La maggior parte delle intervistate ha dichiarato di lavorare in un'azienda in comproprietà o cogestione, ma dagli incontri di gruppo è emerso chiaramente che facevano riferimento al loro contributo finanziario all'azienda e alla loro collaborazione pluriennale. Spesso non esiste un'iscrizione nel registro fondiario che le qualifichi come comproprietarie. Sono poco consa-



pevoli del loro status giuridico in azienda. Inoltre, si suppone che solo poche donne possano comprovare l'investimento di denaro proprio nell'azienda tramite, ad esempio, contratti di mutuo. In caso di divorzio, ciò può penalizzarle.

Circa l'80 per cento delle donne interpellate provvede alla propria sicurezza sociale soprattutto tramite un'attività lucrativa extraaziendale, la gestione indipendente di un ramo dell'azienda o il lavoro dipendente remunerato all'interno della stessa. Le donne che collaborano in qualità di membri della famiglia senza salario hanno lo stesso status AVS delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, con relativo impatto sulla sicurezza sociale individuale, ad esempio non hanno alcun diritto all'assicurazione in caso di maternità o 2° pilastro. Ciononostante, la maggior parte delle donne sposate non sembra preoccuparsene più di tanto.

L'agricoltura dipende da condizioni quadro politiche ed economiche, sulle quali le singole famiglie contadine non hanno alcuna influenza. Le donne del settore si preoccupano soprattutto della politica agricola e della situazione economica generale, ma anche dei ritmi serrati e del carico di lavoro. Al contempo, tuttavia, ritengono che un'azienda agricola offra anche molte occasioni di sviluppo e la possibilità di vivere e lavorare nello stesso luogo. Vantaggi, questi, che apprezzano molto. Infatti nella maggior parte dei casi, le donne che lavorano in agricoltura sono appagate della loro vita, ritengono di essere in buone condizioni di salute e si sentono particolarmente a loro agio in questo settore.

I risultati sono stati presentati per la prima volta il 16 ottobre 2012, in occasione della giornata nazionale «Donne nell'agricoltura svizzera» tenutasi a Grangeneuve, Posieux alla presenza di oltre 170 partecipanti. La giornata si è svolta sulla scia della sessione annuale dell'ONU sulla condizione femminile «Commission on the Status of Women», del marzo 2012, che aveva trattato la condizione delle donne contadine a livello mondiale. Oltre a numerosi interventi, c'è stato spazio per interviste a donne attive nel primario, sei workshop e una tavola rotonda conclusiva. Dalla giornata è emerso sostanzialmente che è necessario «mettere in risalto» le prestazioni fornite dalle donne nell'agricoltura e sensibilizzare su temi come sicurezza sociale, status aziendale e giuridico.

In particolare, dopo aver preso atto dei risultati dello studio «Donne nell'agricoltura» del 2012, le quattro organizzazioni contadine, Unione svizzera donne contadine e rurali USDCR, Unione svizzera dei contadini USC, Forum Consulenza Svizzera e AGRIDEA, hanno patrocinato una campagna d'informazione e sensibilizzazione dal titolo «Donne e uomini nell'agricoltura, per una convivenza a tutti gli effetti» (cap. 4.1).

## **2.2 Programma nazionale di ricerca PNR 60 «Uguaglianza tra donna e uomo»**

Nel 2007 il Consiglio federale ha commissionato il PNR 60 «Uguaglianza tra donna e uomo». Con un credito quadro di 8 milioni di franchi sono stati lanciati 21 progetti incentrati su questa tematica, di cui uno in ambito agricolo.

### **2.2.1 Genere, generazioni e uguaglianza nell'agricoltura svizzera**

Il progetto «Genere, generazioni e uguaglianza nell'agricoltura» (AgriGenre) è stato realizzato da ottobre 2010 a febbraio 2014 dall'Institut de hautes études internationales et du développement e da AGRIDEA in collaborazione con Agroscope e la Scuola universitaria professionale di scienze agrarie, forestali e alimentari (SSAFA).

Il gruppo di ricerca ha analizzato le disposizioni legali vigenti per appurarne la conformità al principio delle pari opportunità tra donna e uomo. La legge sulla parità dei sessi concerne in particolare il lavoro remunerato, escludendo i membri della famiglia che collaborano ma non percepiscono un

salario. Per il lavoro non remunerato non esiste uno status professionale e giuridico. Di conseguenza ciò rende impossibile assicurarsi contro la disoccupazione o garantirsi una previdenza professionale. Dal dibattito relativo alle unità standard di manodopera è emerso anche che il lavoro delle donne in attività affini all'agricoltura è spesso «invisibile».

In una seconda fase i ricercatori hanno analizzato come le famiglie contadine organizzano il lavoro domestico, in azienda e in famiglia. Hanno sondato la divisione dei compiti tra i sessi e le generazioni. Grazie a un'analisi basata su 55 interviste a contadini e contadine di diverse generazioni, provenienti dalla Svizzera tedesca e romanda, è stato possibile elaborare quattro tipologie di configurazioni familiari: la tipologia più frequente è quella tradizionale complementare nella quale ogni membro della famiglia, in base al sesso e all'età, assume uno specifico ruolo con determinate mansioni. Le altre tre tipologie si riscontrano con la stessa frequenza: in quella collaborativa, le persone lavorano insieme, indipendentemente dal sesso e dall'età. La tipologia individualizzazione all'interno dell'azienda è caratterizzata da una distribuzione dei compiti aziendali in base agli interessi e alle capacità, indipendentemente dal sesso e dall'età. Quella denominata individualizzazione professionale comprende famiglie contadine nelle quali solo una persona lavora nell'azienda, mentre le altre svolgono attività extraziendali. Sebbene in base alla tipologia si riscontrino nuove configurazioni familiari, la percezione e la concezione dei ruoli nell'agricoltura sono tuttora asimmetriche sia nella vita professionale di tutti i giorni sia nella formazione. Da un lato vi è sempre l'agricoltore in veste di capoazienda e dall'altro la contadina in veste di partner del capoazienda. Ancora oggi le famiglie contadine mirano a preservare l'azienda e a cederla all'interno della famiglia, il più delle volte da padre in figlio.

Il gruppo di ricerca ritiene che la costante evoluzione del primario favorisca la comparsa di nuovi rapporti, forse più paritari, tra donna e uomo e le varie generazioni. Sempre più donne che sposano un agricoltore non sono di estrazione contadina ed è anche per questo motivo che si va verso un'apertura nelle forme di convivenza. Il fatto che una famiglia contadina scelga una forma paritaria della ripartizione dei compiti, come ad esempio nella tipologia collaborativa o in quella dell'individualizzazione all'interno dell'azienda, e ricopra ruoli non convenzionali, dipende essenzialmente dalle singole persone o dalla coppia.

### **2.3 Antefatti della mozione CET-CS**

Sulla scia della giornata nazionale delle donne nell'agricoltura tenutasi nell'autunno 2012, è stata depositata la mozione CET-CS «Donne nell'agricoltura» (12.3990). Sebbene fossero già stati svolti numerosi studi e fossero già disponibili molti dati e informazioni sulla situazione femminile nel primario, i risultati dello studio del 2012 hanno messo in evidenza che spesso le donne sono troppo poco informate in merito al loro status giuridico e alla loro sicurezza sociale.

Dal 1° gennaio 2016 la richiesta di tener conto in maniera differenziata dei lavori spesso effettuati dalle donne, come la vendita diretta o l'agriturismo, nel calcolo dell'unità standard di manodopera USM è adempiuta poiché per queste attività affini all'agricoltura nei settori del diritto fondiario e dei miglioramenti strutturali è stato introdotto un supplemento USM che considera la prestazione lorda di tali attività. Per 10'000 franchi di prestazione lorda dell'attività affine all'agricoltura (servizi legati al turismo, alla ristorazione e al tempo libero oppure nell'ambito sociale e formativo) sono concesse 0,05 USM. Il presupposto per il supplemento USM è un volume di lavoro minimo di 0,8 USM da attività agricole in senso stretto; le attività affini all'agricoltura sono computabili al massimo per 0,4 USM.

Il presente rapporto ha lo scopo di dar seguito alla richiesta di analizzare in maniera approfondita e di chiarire i dati statistici nonché la situazione economica, giuridica e sociale delle donne nell'agricoltura. Nelle pagine seguenti ci si sofferma dapprima sulle analisi statistiche differenziate in base

al sesso, poi sulle diverse attività volte a rafforzare la posizione delle donne nell'agricoltura e infine sull'analisi della sicurezza economica, giuridica e sociale delle donne nell'agricoltura.

### 3 Analisi statistiche differenziate in base al sesso

La mozione chiede esplicitamente che i dati concernenti l'attività contadina vengano rilevati in maniera differenziata in base al sesso. La rilevazione separata di tutti i redditi delle donne richiesta nella mozione comporta un eccessivo dispendio amministrativo.

Di seguito si entra dapprima nel merito di valutazioni di diverse rilevazioni svolte per il rapporto agricolo dell'UFAG nel cui ambito vengono effettuate analisi differenziate in base al sesso. Tuttavia non vengono riportati i singoli risultati, bensì si rimanda alle rispettive edizioni (Tabella 1). Successivamente vengono presentate le nuove rilevazioni e analisi specifiche.

#### 3.1 Analisi svolte in passato

Nell'ambito del resoconto annuale sull'agricoltura dell'UFAG, vale a dire il rapporto agricolo che viene pubblicato dal 2000, nel limite del possibile e se opportuno, i risultati di diverse indagini e rilevazioni sono riportati in maniera differenziata in base al sesso.

Queste analisi statistiche specifiche si fondano in gran parte su rilevazioni rappresentative e istituzionalizzate e permettono di fare un confronto con il resto della popolazione.

**Tabella 1: Ricapitolazione delle analisi specifiche differenziate in base al sesso condotte finora**

Contenuto	Statistica / rilevazione	Rapporto agricolo
Prestazioni delle assicurazioni sociali	Statistica AVS	2000, 2006, 2015
Benessere e qualità della vita	Rilevazione su mandato dell'UFAG	2001, 2005, 2009, 2013
Lavoro e formazione	Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera	2002, 2007, 2011, 2015
Salute	Indagine sulla salute in Svizzera	2003, 2010, 2014
Aziende gestite da donne	Censimento delle aziende agricole	Dal 2012

Fonte: UFAG

##### 3.1.1 Statistica AVS

Le assicurazioni sociali, come AVS, AI e assicurazioni di persone, da un lato, e assicurazioni di cose e istituzioni private, dall'altro, fanno parte di un'ampia rete di sicurezza.

Sulla scorta della statistica AVS dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, per il rapporto agricolo si riporta in particolare il reddito dell'attività lucrativa assoggettato ai contributi AVS delle contadine indipendenti, con o senza attività lucrativa extraziendale, confrontandolo con quello degli uomini.

##### 3.1.2 Sondaggio su benessere e qualità della vita

Lo scopo di questo sondaggio è confrontare le condizioni di vita della popolazione rurale con quelle del resto della popolazione.

A cadenza quadriennale, su incarico dell'UFAG viene svolto un sondaggio telefonico incentrato sulla soddisfazione in 12 ambiti della vita predefiniti, quali ad esempio attività lucrativa, formazione,

reddito, famiglia, eccetera. Nel riportare i risultati, nel testo si indicano in maniera specifica le differenze significative in base al sesso.

### **3.1.3 Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera**

La rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), a cura dell'Ufficio federale di statistica UST, oltre a dati sulla struttura e lo sviluppo della popolazione attiva rileva dati sulla situazione dell'economia domestica e abitativa. Nel resoconto sull'agricoltura si confronta la situazione di cinque categorie professionali, facendo una distinzione anche tra uomini e donne: contadini, lavoratori del settore secondario, altri lavoratori indipendenti, lavoratori agricoli e altri lavoratori.

### **3.1.4 Indagine sulla salute in Svizzera**

Nell'indagine sulla salute in Svizzera (ISS) condotta a cadenza quinquennale dall'UST si rilevano dati sullo stato di salute, su comportamenti rilevanti per la salute, eccetera. Affinché sia possibile confrontare la popolazione contadina con il resto della popolazione, a ogni contadino o contadina vengono attribuite persone di riferimento del campione rimanente (almeno 20 persone per contadino o contadina dello stesso sesso, della stessa età e abitante nella stessa regione).

### **3.1.5 Censimento delle aziende agricole**

Il censimento delle aziende agricole a cura dell'UST rileva i dati strutturali di tutte le aziende agricole della Svizzera. Quelle gestite da donne, ripartite per classe di dimensione, regione, a titolo principale e accessorio, vengono confrontate con l'insieme delle aziende.

## **3.2 Nuove analisi**

La richiesta della CET-CS di una migliore rilevazione differenziata in base al sesso delle donne nell'agricoltura che esercitano un'attività lucrativa è stata ampiamente soddisfatta nell'ambito della rilevazione complementare 2013 del censimento delle aziende agricole grazie a moduli specifici differenziati in base al sesso. Anche lo studio sul dispendio orario condotto nel 2011 da Agroscope ha fornito dati aggiornati e preziosi sul dispendio orario delle donne nell'agricoltura.

### **3.2.1 Rilevazione complementare del censimento delle aziende agricole**

La rilevazione complementare del censimento delle aziende agricole viene effettuata a campione a cadenza triennale. Nell'autunno 2013 il modulo C «Diversificazione all'interno dell'azienda» è stato formulato in maniera differenziata in base al sesso onde ricavare dati sulla partecipazione di donne e uomini in questo processo. A seguito della mozione, inoltre, nel modulo D «Famiglia», sono state raccolte informazioni socioeconomiche dettagliate su tutti i membri della famiglia di età superiore a 15 anni che vivono in azienda (gestione e proprietà dell'azienda, attività lucrativa in azienda ed extra-aziendale, nonché sicurezza sociale).


L'analisi e i risultati della rilevazione complementare del 2013 del censimento delle aziende agricole sono riportati nei capitoli dedicati ai rispettivi temi (attività lucrativa, rapporti di proprietà nonché 1°, 2° e 3° pilastro).

### 3.2.2 Studio sul dispendio orario

Nel 2011 Agroscope ha svolto uno studio sul dispendio orario nel quadro del PNR 60 e del progetto «Genere, generazioni e uguaglianza nell'agricoltura». L'ultima rilevazione in questo ambito concernente le donne nell'agricoltura risale al 1974.

Il rilevamento del dispendio orario indica le ore dedicate all'esercizio delle proprie attività in un determinato arco di tempo. Nel 2011 hanno partecipato al rilevamento dettagliato 179 contadine (partner di capiazienda) di aziende agricole familiari e 50 capiazienda (donne). Questo sondaggio ha documentato il dispendio orario medio per i singoli campi d'attività e le mansioni svolte dalla contadina o capoazienda, dal suo partner e da altre persone attive in azienda dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011. Il rilevamento condotto nel 2011 ha ripreso lo studio svolto nel 1974 così da poter mettere in evidenza tutte le variazioni del tempo richiesto dalle varie attività sull'arco di un quarantennio.

**Figura 1: Dispendio orario della contadina**



Il dispendio orario settimanale delle contadine (mogli e partner dei capiazienda) dal 1974 al 2011 è diminuito da 78 a quasi 65 ore. Le contadine impiegano meno tempo soprattutto per l'economia domestica, dove il dispendio è passato da 45 a 25 ore la settimana. Questa evoluzione è dovuta essenzialmente alla diminuzione dei componenti dell'economia domestica da 6,4 a 4,4 persone. Meno tempo viene consacrato anche all'azienda agricola. Il dispendio è infatti diminuito di circa un quarto, da 20 a 15 ore la settimana. Nel 2011 le contadine impiegavano in media 2 ore la settimana per attività affini all'agricoltura che nel 1974 non erano rilevate separatamente. Rispetto al 1974 sono lievemente aumentati il dispendio per l'amministrazione (+1,6 h/sett.) e quello per l'educazione dei figli (+1,7 h/sett.). Il dispendio orario delle contadine per attività lucrative extraazienda è invece cresciuto considerevolmente, passando da 1,5 a 8,5 ore la settimana.

Il quadro cambia di poco se si osserva il dispendio orario delle donne a capo di un'azienda rispetto alle altre contadine, ovvero mogli o partner di capiazienda. Nel 2011 il loro dispendio orario settimanale ammontava mediamente a 60 ore. Nella media di tutte le 50 aziende coinvolte nel sondaggio, le capoazienda impiegavano 18 ore la settimana per le attività aziendali, 2 ore e mezza per l'amministrazione, 1 ora per le attività affini all'agricoltura (p.es. vendita diretta) e 5 ore per attività

lucrative extraziendali (in totale 26 ore). Le restanti 34 ore venivano impiegate per l'economia domestica, la custodia dei figli e la cura di adulti malati o anziani, nonché per i lavori in giardino e nelle aree circostanti. In media una donna a capo di un'azienda agricola dedicava più della metà del suo tempo (56%) all'economia domestica e alla famiglia. L'azienda agricola assorbiva in media il 36 per cento del tempo della capoazienda. Il dispendio orario delle donne a capo di un'azienda variava a seconda che quest'ultima venisse gestita a titolo principale o accessorio. Per le contadine, mogli o partner di capazienda, la ripartizione tra economia domestica ed azienda segnava percentuali rispettivamente del 55 e del 31 per cento.

## **4 Attività volte a rafforzare la posizione della donna nell'agricoltura**

La sensibilizzazione e la veicolazione della valenza e delle sfide speciali delle donne nell'agricoltura, in particolare per quanto riguarda il loro ruolo, lo status giuridico e la sicurezza sociale, sono state e vengono attuate a vari livelli, grazie alla molteplicità e alla varietà di interventi dell'USDCR e delle sue sezioni cantonali, dell'USC, di AGRIDEA o attraverso la stampa agricola con, ad esempio, serie di ritratti di contadine.

Le esigenze e i fatti sono stati analizzati in un più ampio contesto, nell'ambito di una campagna congiunta di USDCR, USC, Forum Consulenza Svizzera e AGRIDEA, di un congresso sul diritto agrario e di conferenze nonché di un sondaggio dell'USC sulla situazione previdenziale.

### **4.1 Campagna «Donne e uomini nell'agricoltura, per una convivenza a tutti gli effetti»**

Le conclusioni del rapporto «Donne nell'agricoltura» e la giornata nazionale dell'autunno 2012 hanno portato alla fondazione di un ente promotore costituito da quattro organizzazioni agricole, ossia USDCR, USC, Forum Consulenza Svizzera e AGRIDEA che, insieme, hanno patrocinato la campagna di sensibilizzazione «Donne nell'agricoltura». L'UFAG vi ha partecipato a titolo consultivo. Obiettivo dell'ente promotore era svolgere una campagna di sensibilizzazione e così, nel dicembre 2012, con il contributo di una quarantina di partecipanti, sono stati raccolti spunti e contenuti concreti per la campagna. Ne è emerso che per raggiungere lo scopo non è sufficiente sensibilizzare solo le donne, ragion per cui la campagna è stata estesa anche agli uomini, intitolandola «*Donne e uomini nell'agricoltura, per una convivenza a tutti gli effetti*». L'obiettivo della campagna era affrontare e informare su temi concernenti lo status giuridico e la sicurezza sociale, mettere in evidenza la necessità d'intervento e attuare eventuali misure.

Sono state individuate ed esaminate le lacune dal profilo delle conoscenze e degli interventi nei tre campi d'interazione «Qualità della vita e convivenza», «Diritto e sicurezza sociale» e «Tutela della rappresentanza degli interessi». Nel corso della campagna durata dalla primavera 2013 all'autunno 2014 è stato possibile conseguire i seguenti risultati diretti e indiretti.

#### **4.1.1 Portale tematico donne e uomini**

Ad aprile 2013 l'USDCR ha pubblicato un opuscolo informativo in tedesco e francese su «Donne e uomini rurali, per una convivenza a tutti gli effetti» con un link al suo sito Internet dove consultare articoli specializzati su temi quali convivenza in famiglia e azienda, attività lucrativa, separazione dei beni nel matrimonio, sicurezza sociale, questioni aziendali, qualità della vita, nonché aiuto e sostegno, con indirizzi utili su diversi temi.

Dall'inizio di dicembre 2014 in occasione di un intervento di rinnovo del sito Internet dell'USDCR l'opuscolo e la tematica «Diritto e sicurezza sociale» hanno assunto una posizione di primo piano e la funzione di portale tematico: [www.landfrauen.ch](http://www.landfrauen.ch) (donna e uomo).

#### **4.1.2 Rivista UFA: Edizione speciale sui diritti delle contadine**

Nel settembre 2013 è stata pubblicata un'edizione speciale di 20 pagine della rivista UFA, a cura delle quattro promotrici della campagna, sui diritti delle contadine, in tedesco e francese, con una tiratura di 80'000 copie, spedite alla maggior parte delle economie domestiche contadine della Svizzera. Si tratta di un prontuario su temi come diritti e doveri, sicurezza sociale, status giuridico o investimenti.



Ne sono scaturiti anche numerosi seminari interattivi online sul diritto matrimoniale e successorio, sul diritto fondiario rurale o sulla sicurezza sociale delle contadine. Sono stati girati anche vari video in cui sono state ritratte contadine in situazioni molto diverse.

#### **4.1.3 Analisi delle disposizioni legali**

Un elemento saliente della campagna è stato il rapporto esplicativo redatto da Agriexpert, USC, sulla base di un'analisi delle disposizioni di legge sul divorzio in agricoltura e incentrato su temi del codice civile (CC) e del diritto fondiario rurale (LDFR). Maggiori dettagli seguono al capitolo 5.2.4. Si tratta di:

- *attribuzione di un'azienda agricola a beni propri o acquisiti,*
- *compensi per investimenti e per ammortamento dei debiti,*
- *attribuzione di un'azienda agricola al discendente in caso di divorzio,*
- *attribuzione di un'azienda agricola in caso di divorzio al coniuge non proprietario che gestisce l'azienda,*
- *differenza tra il valore di reddito e quello venale, nonché diritto all'utile in caso di divorzio,*
- *rinuncia alla divisione degli acquisti,*
- *incremento del valore d'imputazione,*
- *importo sostitutivo del salario successivo nel quadro di una liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, nonché*
- *consenso alla cessione dell'azienda prima del decesso.*

#### **4.1.4 Carta per la consulenza agricola**

Nel quadro della campagna, il Forum Consulenza Svizzera ha stilato una Carta per i consulenti in ambito agricolo che prescrive un approccio globale, che tenga conto non soltanto degli aspetti aziendali, bensì anche degli interessi e delle conseguenze sulla qualità della vita dell'intera famiglia. Per le consulenze strategicamente importanti, come nel caso della cessione dell'azienda, devono essere presenti tutti i membri della famiglia interessati. La Carta è stata approvata dall'assemblea dei delegati del Forum Consulenza Svizzera il 20 marzo 2014 (cfr. allegato).

#### **4.1.5 Tutela della rappresentanza degli interessi**

Il 20 novembre 2013 l'assemblea dei delegati dell'USC ha scelto Christine Bühler, presidente dell'USDRCR, per occupare il terzo seggio di vicepresidente creato appositamente per dare un posto fisso alle donne contadine e rurali al livello più alto dell'organizzazione di categoria. Nel Comitato dell'USC l'USDRCR ha diritto a due seggi uno dei quali deve essere occupato dalla presidente.

Il Progetto FARAH (Femmes en Agriculture Responsables et Autonomes en complémentarité avec les Hommes) mira a promuovere le quote di donne nelle organizzazioni agricole. Sotto la direzione della centrale di consulenza agricola AGRIDEA e della sua organizzazione partner francese, il progetto, per tre anni, ha accompagnato contadine francesi e svizzere nelle loro riflessioni sulla condizione della donna nell'agricoltura per poi passare alla formulazione di raccomandazioni. Il progetto FARAH si è concluso nel marzo del 2015. Il successivo progetto finanziato dall'UFU pone l'accento sull'attuazione delle raccomandazioni.

#### **4.2 Congresso sul diritto agrario e conferenze**

Nel 2013 si sono svolti il congresso europeo e un simposio nazionale sul diritto agrario, dedicati entrambi alla tematica della donna nell'agricoltura. In occasione del congresso biennale tenutosi a

Lucerna nel settembre 2013, Franz A. Wolf ha presentato un rapporto in cui si affrontava la questione dello status giuridico della contadina e dei figli nell'azienda agricola. A novembre 2013 si è tenuta la Giornata dei diritti delle famiglie contadine, nel novembre 2014 quella sul tema della cessione dell'azienda agricola di famiglia. La relativa documentazione è disponibile all'indirizzo Internet: <http://www.cedr.org/congresses/luzern/luzern.php> e <http://www.agriexpert.ch/de/aktuellservice/fachtagungen/>.

#### **4.3 Sondaggio sulla situazione previdenziale**

Nel gennaio 2014 l'USC ha svolto un sondaggio ampio e dettagliato presso 55'000 famiglie contadine su sicurezza sociale e previdenza (divorzio escluso) di donne e uomini (partecipazione 5%). La valutazione dello studio mostra che la situazione previdenziale delle famiglie contadine va considerata, nel complesso, relativamente buona. Vi sono lacune in particolare nel settore della previdenza per i rischi di invalidità e/o morte qualora si volesse mantenere l'azienda. È stato constatato che, da un lato, la previdenza insufficiente è strettamente connessa a un reddito basso e, dall'altro, che si dà troppo poca importanza alla creazione di una copertura assicurativa adeguata. È impossibile un confronto con il resto della popolazione poiché non esistono dati paragonabili.

## 5            **Analisi della sicurezza economica, giuridica e sociale**

Il presente capitolo è dedicato a un'analisi generale e specifica della sicurezza economica, giuridica e sociale delle donne nell'agricoltura.

### 5.1            **Sicurezza economica**

La sicurezza economica o finanziaria comprende un'ampia gamma di forme possibili. Le donne nell'agricoltura dispongono di diversi mezzi per provvedere alla propria sicurezza finanziaria: attività remunerate, dipendenti o indipendenti, in azienda, attività remunerate affini all'agricoltura o attività lucrative extraziendali e mandati a pagamento.

Di seguito vengono affrontati temi quali formazione, attività lucrativa e altre forme di sicurezza economica.

#### 5.1.1        **Formazione**

La situazione economica di una persona dipende anche dal suo livello di formazione.

Secondo il sondaggio nell'ambito dello studio «Donne nell'agricoltura», il 29 per cento delle donne interpellate possiede una formazione in ambito agricolo o in economia domestica rurale (contadina con attestato professionale 18%, frequenza di una scuola per contadine senza conseguimento del diploma 6%, agricoltrice AFC 3%, studi in agronomia o veterinaria 1%, contadina diplomata 1%). Il 20 per cento delle donne ha una formazione commerciale, il 20 per cento artigianale e un altro 20 per cento in una professione sanitaria; il 9 per cento non ha conseguito alcun diploma professionale. Nel 2002 erano meno le donne con una professione in ambito agricolo o in economia domestica rurale (25% e 8%), mentre erano di più quelle senza diploma professionale (15%).

#### 5.1.2        **Attività lucrativa**

Per definizione l'attività lucrativa può essere remunerata o no, quindi prima di procedere occorre soffermarsi brevemente sulle diverse definizioni.

La *condizione professionale* comprende diverse categorie (Tabella 2) che possono essere classificate nel rispettivo status sul mercato del lavoro.

In base allo *status sul mercato del lavoro*, per persona attiva s'intende chi svolge un lavoro remunerato per almeno un'ora alla settimana o lavora nell'azienda familiare senza percepire una remunerazione. Per persona disoccupata secondo l'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) s'intende chi non è attivo durante la settimana di riferimento. Per persona non attiva s'intende, invece, chi non è né attivo né disoccupato.

**Tabella 2: Condizione professionale e status sul mercato del lavoro**

Condizione professionale	Status sul mercato del lavoro
Indipendenti	Persone attive
Membro della famiglia coadiuvante (con o senza salario)	
Dipendenti (anche esenti dagli obblighi dell'assicurazione sociale)	
Apprendisti	
Disoccupati secondo l'ILO	Disoccupati secondo l'ILO
Persone non attive in formazione	Persone non attive
Persone non attive in pensione	
Persone non attive invalide	
Donne/uomini che si occupano dell'economia domestica	
Altre persone non attive	

Fonte: UST, osservazioni tra parentesi

Lo *status in base al diritto delle assicurazioni sociali (status AVS)* fa una distinzione tra persone attive e non attive: dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali, per persona non attiva s'intende chi non ha alcun reddito da attività lucrativa o soltanto un reddito basso (p.es. persone andate anticipatamente in pensione, con lavoro a tempo parziale o che percepiscono una rendita AI), inclusi i membri della famiglia coadiuvanti senza salario e i dipendenti con reddito basso.

Di seguito sono elencate le cinque tipologie di situazione lavorativa più frequenti tra le donne nell'agricoltura specificandone condizione professionale, status sul mercato del lavoro e status AVS. Le situazioni lavorative possono anche essere combinate, ovvero la donna può, ad esempio, essere un membro della famiglia coadiuvante senza salario e, al contempo, essere attiva al di fuori dell'azienda percependo un salario.

Non figurano separatamente le donne che lavorano come lavoratrici agricole o nel quadro di una determinata forma giuridica (cap. 5.2.2.2) nonché le donne che vivono in concubinato (cap. 5.2.3.1). Le lavoratrici agricole e le donne che vivono in concubinato sono considerate come «dipendenti» (extrafamiliari), generalmente con normali contratti di lavoro cantonali (cap. 5.2.2.2). Se un'azienda è gestita come SA o Sagl e la maggior parte dei gestori sono anche azionisti o soci, questi hanno la condizione professionale di «membro della famiglia coadiuvante» per determinati aspetti giuridici e di «dipendenti» (extrafamiliari) per altri.

**Tabella 3: Condizione professionale, status sul mercato del lavoro e status AVS delle donne nell'agricoltura**

	Membro della famiglia coadiuvante senza salario	Membro della famiglia coadiuvante con salario	Gestore indipendente di un ramo aziendale con salario (utile)	Capoazienda indipendente con salario (utile)	Persona attiva al di fuori dell'azienda con salario
Condizione professionale	Membro della famiglia coadiuvante	Membro della famiglia coadiuvante	Indipendente	Indipendente	Dipendente
Status sul mercato del lavoro	Persona attiva	Persona attiva	Persona attiva	Persona attiva	Persona attiva
Status AVS	Persona non attiva	Attività dipendente	Attività indipendente	Attività indipendente	Attività dipendente
Osservazioni	La distinzione tra attività dipendente e indipendente secondo l'AVS si applica anche per AI, IPG (indennità di maternità), assegni familiari nell'agricoltura, assicurazione contro la disoccupazione e previdenza professionale.				

Fonte: UST, con aggiunta di osservazioni

Da uno studio commissionato dalla Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità tra Donne e Uomini CSP emerge che livello salariale, tasso di occupazione e regolamento della cassa pensione sono tre fattori determinanti per la rendita di cui si potrà godere in futuro. Onde riuscire a coprire il fabbisogno esistenziale minimo dopo il pensionamento, lo studio raccomanda di non far scendere mai il tasso occupazionale al di sotto del 70 per cento nel corso del periodo di attività. Nel quadro della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 il Consiglio federale propone, inoltre, di tutelare meglio redditi bassi, compreso il lavoro a tempo parziale, attraverso l'abbassamento della soglia d'entrata al 2° pilastro.

### **Attività lucrativa in azienda**

Le donne nell'agricoltura possono impostare in diverse maniere la loro attività lucrativa retribuita in azienda:

- membro della famiglia coadiuvante,
- gestore indipendente di un ramo aziendale (p.es. negozio in fattoria),
- capoazienda indipendente.

Le donne coadiuvanti devono ricevere un salario in contanti affinché vengano erogate le prestazioni assicurative, come ad esempio le indennità di maternità.

L'indagine condotta da UFAG e Agroscope nel 2012 ha rivelato che quasi un quarto delle donne interpellate era interamente responsabile di almeno un ramo aziendale. Nella maggior parte dei casi esse si occupavano della vendita diretta ed erano soprattutto le più giovani che dirigevano autonomamente un ramo dell'azienda. Nella Svizzera italiana la vendita diretta risulta essere un servizio offerto da quasi il doppio delle donne rispetto alla Svizzera tedesca o francese.

Stando ai risultati della rilevazione complementare del 2013 del censimento delle aziende agricole, il numero delle donne responsabili di turismo/accoglienza/tempo libero, ristorazione e lavori sociali supera di gran lunga quello degli uomini e di altra manodopera. Gli uomini sono in gran parte i principali responsabili di tutti gli altri settori frutto della diversificazione all'interno dell'azienda. Interessante quanto emerso dall'analisi circa il settore della vendita diretta, indicato spesso come un ramo aziendale femminile ma diretto, nel 51 per cento dei casi, da un uomo (ovvero il capoazienda o il partner della capoazienda), contro il 43 per cento dei casi dove la responsabile è una donna (ovvero la capoazienda o la partner del capoazienda).

I risultati della rilevazione complementare indicano inoltre che il 95 per cento circa delle partner dei capiazienda lavora nell'azienda; di queste il 56 per cento non percepisce salario, il 15 per cento ha un salario e il 16 per cento svolge un'attività indipendente (il tipo di remunerazione è sconosciuto nell'8% dei casi). Una percentuale più consistente di partner non riceve salario per il lavoro in azienda nel caso in cui svolga un'attività a titolo accessorio. Circa 11'000 partner (32%) non dispongono di un reddito proprio.

### **Attività lucrativa extraaziendale**

L'attività lucrativa extraaziendale delle donne può essere un lavoro indipendente o dipendente, a tempo pieno o parziale oppure sotto forma di mandati a pagamento.

Secondo l'indagine del 2012 «Donne nell'agricoltura», il ruolo di lavoratrice al di fuori dell'azienda ha assunto un'importanza maggiore. Nell'ultimo decennio, è aumentato anche il numero di donne attive al di fuori dell'azienda, infatti quasi la metà delle donne svolge un'attività extraaziendale (2002: 44%, 2012: 47%) generando un reddito proprio. Lavorano al di fuori dell'azienda in particolare

quelle di età compresa tra 36 e 56 anni, mentre superata tale fascia d'età la quota diminuisce. Due terzi delle donne sono attive nel settore nel quale hanno una formazione. Tra le donne al di sotto dei 35 anni tale proporzione è addirittura di tre quarti. A esercitare una professione per la quale non hanno seguito una formazione specifica sono più spesso le donne della Svizzera tedesca che non quelle della Svizzera italiana, nonché le donne che non sono di estrazione contadina o non hanno appreso una professione agricola. Le intervistate svolgono l'attività extraziendale per una media di circa 8 ore a settimana.

### **5.1.3 Altre forme di sicurezza economica**

Oltre all'attività lucrativa ci sono altre forme di sicurezza economica dirette e indirette, quali la sostanza ma anche l'usufrutto o il diritto d'abitazione, molto importanti nell'agricoltura.

#### **5.1.3.1 Sostanza**

La sostanza è l'insieme di tutti i beni e del diritto a beni di proprietà di una persona. Tipologie classiche della sostanza sono crediti bancari, denaro contante, azioni o proprietà fondiaria. Di seguito si entra nel merito delle principali tipologie della sostanza nell'agricoltura quali proprietà fondiaria, fondi e/o edifici nonché investimenti.

##### *Proprietà fondiaria*

La ripresa di un'azienda agricola al valore di reddito all'interno della cerchia familiare è un importante strumento per consolidare la proprietà fondiaria rurale. L'azienda agricola è generalmente di proprietà del marito. Se l'azienda è un'azienda agricola ai sensi del diritto fondiario rurale, come per le altre aziende artigianali, abitazione e fattoria si considerano immobili commerciali. Fatta eccezione per l'abitazione familiare (art. 169 CC), il proprietario può prendere da solo decisioni che concernono tali immobili. Per il trasferimento dell'azienda agricola, invece, è sempre necessario il consenso del coniuge (art. 40 LDFR).

##### *Investimenti*

Se la moglie investe la sostanza nell'azienda, devono essere chiarite le questioni della responsabilità nei confronti di terzi e della suddivisione dei beni patrimoniali in caso di morte o di divorzio. In caso di debiti, di principio un coniuge non risponde per l'altro (art. 202 CC). Se il coniuge non proprietario, solitamente la moglie, contribuisce con fondi privati provenienti da beni propri o da acquisti al finanziamento di investimenti in proprietà esclusiva dell'altro coniuge, questo investimento dovrebbe essere effettuato attraverso un contratto di mutuo oppure essere espressamente registrato per iscritto come contributo del coniuge, affinché la provenienza dei fondi resti in ogni momento documentabile.

#### **5.1.3.2 Usufrutto**

L'usufrutto (art. 745-775 CC) attribuisce all'avente diritto il pieno godimento di beni mobili, fondi, diritti o di un'intera sostanza. Ciò significa che l'usufruttuario ha diritto di possedere e utilizzare una cosa, pur non essendone il proprietario.

Il diritto di usufrutto nasce sulla base di un contratto o di un testamento mediante la trasmissione del bene o del diritto all'usufruttuario. Per i fondi è necessaria l'iscrizione nel registro fondiario. L'usufrutto si estingue con la perdita totale della cosa, nel caso dei fondi, con la cancellazione dal registro fondiario. Altre cause di estinzione sono la decorrenza del termine, la rinuncia o la morte dell'usufruttuario. L'usufrutto non può durare più di 100 anni e il suo esercizio può essere, in genere, ceduto a terzi.

### 5.1.3.3 Diritto di abitazione

Il diritto di abitazione (art. 776-778 CC) consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.

Non si può cedere, né si trasmette per successione e non è pignorabile. Può essere disposto per donazione o per testamento. Il diritto di abitazione termina allo scadere della durata di validità stabilita, con la rinuncia o la morte dell'utente. Se l'utente gode di un diritto di abitazione esclusivo, sopporta gli oneri della manutenzione ordinaria, se ha solo un diritto di coabitazione, le spese di manutenzione incombono al proprietario.

Nel settore agricolo, in passato era consuetudine che ai genitori venisse accordato il diritto di abitazione all'atto della cessione della fattoria. Ciò era spesso anche fonte di conflitto. Per tale motivo, oggi si tende sempre più a cercare altre soluzioni.

### 5.1.3.4 Indennità spettante ai figli o agli abiativi

L'indennità spettante ai figli o agli abiativi (art. 334 CC) è un'indennità che possono richiedere i figli maggiorenni o gli abiativi in determinate circostanze ai loro genitori o avi per il lavoro prestato.

Ne hanno diritto i figli maggiorenni o gli abiativi che convivono coi genitori o con gli avi e regolarmente prestano aiuto nell'economia domestica o nell'azienda senza percepire un salario.

L'indennità può essere fatta valere nelle seguenti occasioni:

- scioglimento della comunione domestica,
- vendita o affitto dell'immobile,
- pignoramento o fallimento del debitore,
- morte del debitore.

## 5.2 Sicurezza giuridica

Nel capitolo seguente si entra nel merito della sicurezza giuridica delle donne nell'agricoltura. In allegato sono indicati e definiti importanti termini giuridici, nonché è illustrata la loro importanza per le donne nell'agricoltura.

La parità di trattamento sul piano giuridico è sancita nella Costituzione federale (art. 8 cpv. 3 Cost.). La sicurezza giuridica contempla quindi le stesse condizioni quadro giuridiche per le donne e gli uomini.

### 5.2.1 Basi legali

Per le donne nell'agricoltura sono particolarmente rilevanti le seguenti basi giuridiche:

- legge federale sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1),
- legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11),
- legge federale sull'affitto agricolo (LAAgr; RS 221.213.2),
- codice civile svizzero (CC; RS 210).

Il principio di parità tra uomo e donna è pienamente realizzato negli ordinamenti giuridici citati. Va sottolineato che sia nell'ordinanza sui pagamenti diretti sia nell'ordinanza sui miglioramenti struttu-

rali le formazioni di contadina e agricoltore/trice sono esplicitamente equiparate: 1) formazione professionale di base «campo professionale agricoltura e relative professioni» con attestato federale di capacità, 2) addetto/a alle attività agricole con certificato federale di formazione pratica e 3) contadina con attestato professionale. La valutazione della capacità di gestire in proprio un'azienda secondo il diritto fondiario rurale e quello sull'affitto agricolo si basa sui presupposti dell'ordinanza sui pagamenti diretti.

## 5.2.2 Status giuridico

Il diritto svizzero non riconosce uno status giuridico vero e proprio per le contadine e le donne nell'agricoltura. Il loro status giuridico nell'agricoltura dipende, come per gli uomini, da:

- status personale, nonché regime dei beni e responsabilità (per le donne sposate),
- status in base al diritto delle assicurazioni sociali (status AVS) o al diritto del lavoro,
- status in base al diritto aziendale e responsabilità,
- rapporti di proprietà.

Di seguito si entra nel merito dei diversi aspetti concernenti lo status giuridico delle donne nell'agricoltura.

### 5.2.2.1 Status personale, nonché regime dei beni e responsabilità

#### Status personale

Il tipo di dati indicati nel registro dello stato civile (art. 8 dell'ordinanza sullo stato civile) fornisce indicazioni sullo status di una persona. Tra i dati ivi indicati, per lo status giuridico della donna sono particolarmente rilevanti:

- lo stato civile (nubile, coniugata, divorziata, vedova, non coniugata, in unione domestica registrata, in unione domestica sciolta);
- la protezione degli adulti (p.es. curatela in seguito a incapacità di discernimento);
- la genitorialità (p.es. rilevante dal profilo della successione);
- la nazionalità (p.es. importante per l'acquisto di proprietà fondiarie e abitazioni).

#### Regime dei beni e responsabilità

Il *regime dei beni* disciplina le questioni finanziarie, la sostanza e i debiti durante il matrimonio o alla sua conclusione a causa di divorzio o morte. Si distinguono tre tipi di regimi dei beni:

- regime della partecipazione agli acquisti (art. 196 – 220 CC),
- comunione di beni (art. 221 – 246 CC) e
- separazione dei beni (art. 247 – 251 CC).

Nell'ambito del regime ordinario di partecipazione agli acquisti e di quello di separazione dei beni, ogni coniuge amministra personalmente la propria sostanza. Il regime della partecipazione agli acquisti è quello ordinario, ovvero quello previsto dalla legge per i coniugi che non decidono diversamente. I coniugi possono comunque concordare, in qualsiasi momento, la comunione o la separazione dei beni con una convenzione matrimoniale o decidere di disciplinare diversamente da quanto disposto dalla legge singoli punti del regime della partecipazione agli acquisti. È sempre possibile modificare il regime dei beni. Per essere valida, la convenzione matrimoniale deve essere attestata pubblicamente.



Per quanto concerne la *responsabilità*, ciascun coniuge risponde per i propri obblighi e non ha, di principio, alcuna responsabilità per i debiti dell'altro (art. 202 CC). Questa netta separazione non può essere aggirata mediante la firma di un contratto di credito dell'altro coniuge. Si deroga in caso di debiti per i quali è evidente un interesse personale del debitore nei confronti dell'attività principale (garanzia). Per gli altri casi, la legge prevede lo strumento della fideiussione, al quale si applicano severe prescrizioni formali (art. 492 segg. CO). Nel quadro del diritto di famiglia i coniugi sono responsabili solidalmente solo per debiti che riguardano bisogni correnti della famiglia, mentre per i debiti e gli acquisti che non rientrano nell'usuale fabbisogno familiare ognuno di essi è responsabile solo ed esclusivo. Il coniuge è solidalmente responsabile per tutti i contratti conclusi congiuntamente per i quali è evidente un interesse personale di ognuno dei due coniugi e per contratti stipulati da uno solo dei partner ma che concernono i bisogni correnti della famiglia (art. 166 CC). Tale responsabilità solidale di entrambi i coniugi è indipendente dal regime dei beni e, generalmente, anche da come sono composti il reddito e la sostanza coniugale. Nel caso di insolvibilità di un coniuge decade la responsabilità solidale per i debiti fiscali.

Nell'agricoltura non vi sono disposizioni speciali per gli ambiti «regime dei beni» e «responsabilità». In genere la situazione si presenta come riportato nella tabella seguente.

**Tabella 4: Regime dei beni e responsabilità delle donne coniugate nell'agricoltura**

	Membro della famiglia coadiuvante senza salario	Membro della famiglia coadiuvante con salario	Gestore indipendente di un ramo aziendale con salario (utile)	Capoazienda indipendente con salario (utile)	Persona attiva al di fuori dell'azienda con salario
Regime dei beni	Gen. regime della partecipazione agli acquisti, ev. comunione di beni	Gen. regime della partecipazione agli acquisti	Gen. regime della partecipazione agli acquisti	Gen. regime della partecipazione agli acquisti	Gen. regime della partecipazione agli acquisti, ev. separazione dei beni
Responsabilità	Responsabilità solidale di entrambi i coniugi che vivono in unione domestica per acquisti che concernono l'usuale fabbisogno familiare.				
Osservazioni	<p>Il regime dei beni va chiarito nel singolo caso in base alla convenzione matrimoniale, in assenza della quale si applica il regime della partecipazione agli acquisti.</p> <p>In una procedura d'esecuzione, anche per il regime della partecipazione agli acquisti sono pignorati solo la sostanza e il reddito del debitore, ma non quelli dell'altro coniuge.</p> <p>In caso di acquisti per l'azienda, se ad esempio un agricoltore prende un trattore in leasing, la moglie non è corresponsabile delle rate del leasing; solo in caso di debiti dell'economia domestica entrambi rispondono solidalmente.</p> <p>Norme per i conti bancari: se la sostanza coniugale è in conti bancari intestati ad entrambi, l'ufficio d'esecuzione può procedere al pignoramento e alla realizzazione senza considerare eventuali quote interne dei coniugi. Al coniuge «senza debiti» resta solo un credito nei confronti del suo coniuge che, in caso di esecuzione o fallimento, deve essere notificato assieme agli altri crediti.</p>				

Fonte: USC, con aggiunta di osservazioni

### 5.2.2.2 Status in base al diritto delle assicurazioni sociali o al diritto del lavoro e forme giuridiche

#### Status in base al diritto delle assicurazioni sociali (status AVS)

Lo status in base al diritto delle assicurazioni sociali o status AVS di una persona (cap. 5.1.2 e 5.2.2.2) ne influenza la situazione sociale ed economica. In base ad esso le persone che hanno l'età per lavorare sono suddivise in:

- lavoratori indipendenti,
- lavoratori dipendenti e
- persone non attive.

Nella descrizione del concetto principale di dipendente nel sistema svizzero delle assicurazioni sociali ci si rifà all'AVS. Le definizioni di lavoratore dipendente o indipendente secondo il diritto sull'AVS sono infatti determinanti anche per l'assicurazione invalidità, l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, gli assegni familiari nell'agricoltura, l'assicurazione contro la disoccupazione e la previdenza professionale.

### Status in base al diritto del lavoro

Il diritto del lavoro svizzero comprende tutte le norme che disciplinano, in qualsiasi forma, le attività remunerate. È stabilito dalle disposizioni pertinenti del codice delle obbligazioni (CO), della legge sul lavoro (LL) e degli eventuali contratti collettivi di lavoro applicabili (art. 356 segg. CO). Per i lavoratori nell'agricoltura sono altresì determinanti i contratti di lavoro normali cantonali (art. 359 CO).

Lo status concreto di una persona in base al diritto del lavoro comprende, analogamente a quello in base al diritto delle assicurazioni sociali (Tabella 3), le tre categorie: lavoratore indipendente, lavoratore dipendente e persona non attiva.

**Tabella 5: Status in base al diritto del lavoro delle donne in agricoltura**

	Membro della famiglia coadiuvante senza salario	Membro della famiglia coadiuvante con salario	Gestore indipendente di un ramo aziendale con salario (utile)	Capoazienda indipendente con salario (utile)	Persona attiva al di fuori dell'azienda con salario
Status in base al diritto del lavoro	Persona non attiva	Lavoratore dipendente	Lavoratore indipendente	Lavoratore indipendente	Lavoratore dipendente
Osservazioni		Contratto di lavoro individuale o contratto di lavoro normale del Cantone	Le contadine che non possono fornire l'attestato di formazione o di prova pratica richiesto per l'ottenimento di pagamenti diretti non dovrebbero notificarsi come lavoratrici indipendenti perché altrimenti non vengono più erogati pagamenti diretti per l'intera azienda.  La partner adempie i requisiti concernenti la prova pratica senza attestazione formale (conteggio AVS ecc.) se ha lavorato in seno all'azienda per almeno 3 anni.		L'attività lucrativa extra aziendale si svolge spesso sulla base di un'assunzione.

Fonte: AVS, rappresentazione propria con aggiunta di osservazioni

Ulteriori informazioni sul tema «attività lucrativa» sono disponibili al capitolo 5.1.2.

### Forme giuridiche

In base al diritto svizzero, le persone in generale e i coniugi in particolare, aventi l'esercizio dei diritti civili, possono stipulare tra di loro contratti e costituire società. Queste ultime si distinguono in società di persone, come ad esempio una società semplice (art. 530 – 551 CO), società di capitali, come ad esempio una società anonima (art. 620 – 763 CO) e impresa individuale (art. 945 CO).

### 5.2.2.3 Status in base al diritto aziendale

Nell'azienda lo status di «gestore donna» o «cogestore donna» è rilevante dal profilo giuridico per le decisioni aziendali. I «membri della famiglia coadiuvanti» non hanno, dal profilo giuridico, alcun potere decisionale nell'azienda.

Per *gestore donna* di un'azienda agricola s'intende la persona che gestisce un'azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e quindi si assume il rischio d'impresa. La prova dello status di gestore donna presuppone, tra le altre cose, che nella dichiarazione delle imposte sia dichiarato e rivendicato un reddito proveniente da attività indipendente nell'agricoltura e siano versati i relativi contributi AVS. I gestori donna ricevono pagamenti diretti e aiuti agli investimenti se adempiono determinati ulteriori requisiti (p.es. formazione professionale di base come agricoltrice, contadina con attestato professionale o una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo).

Se un'azienda è gestita da una società di persone (p.es. comunità di gestione tra generazioni padre-figlia), tutti i *cogestori* (nell'esempio padre e figlia) devono adempiere i criteri in riferimento ai pagamenti diretti. In caso negativo, i pagamenti diretti non vengono erogati. Questa clausola si applica anche per i coniugi e i conviventi che gestiscono uno o più unità di produzione come membri di una società semplice.

Per *membri della famiglia coadiuvanti* s'intendono coniugi e parenti in linea ascendente e discendente: genitori, nonni, figli e nipoti, nonché generi e nuore che con ogni probabilità rileveranno l'azienda per gestirla personalmente nonché fratelli e sorelle che collaborano nell'azienda.

La responsabilità in relazione allo status in base al diritto aziendale consiste nell'obbligo di dover farsi garante, a determinate condizioni, degli impegni scaturiti da un negozio concluso dall'altro partner.

**Tabella 6: Status in base al diritto aziendale delle donne in agricoltura**

	Membro della famiglia coadiuvante senza salario	Membro della famiglia coadiuvante con salario	Gestore indipendente di un ramo aziendale con salario (utile)	Capoazienda indipendente con salario (utile)	Persona attiva al di fuori dell'azienda con salario
Status in base al diritto aziendale	Membro della famiglia coadiuvante	Membro della famiglia coadiuvante	Cogestore (donna)	Gestore (donna)	Nessuna
Responsabilità	Nessuna	Nessuna	Responsabilità solidale	Responsabilità esclusiva	Nessuna

Fonte: UST, rappresentazione propria

### 5.2.2.4 Rapporti di proprietà

Il CC definisce la proprietà come diritto di disporre liberamente di una cosa entro i limiti dell'ordine giuridico.

Di seguito sono indicati i rapporti di proprietà più frequenti delle donne nell'agricoltura per quanto riguarda la proprietà fondiaria e l'inventario. Dal profilo giuridico per la proprietà fondiaria è determinata l'effettiva iscrizione nel registro fondiario.

**Tabella 7: Rapporti di proprietà delle donne nell'agricoltura**

	Membro della famiglia coadiuvante senza salario	Membro della famiglia coadiuvante con salario	Gestore indipendente di un ramo aziendale con salario (utile)	Capoazienda indipendente con salario (utile)	Persona attiva al di fuori dell'azienda con salario
Proprietà fondiaria (terreno, edifici)	Gen. proprietà esclusiva dell'uomo	Gen. proprietà esclusiva dell'uomo	Gen. proprietà esclusiva dell'uomo	Gen. proprietà esclusiva della donna	Gen. proprietà esclusiva dell'uomo
Inventario	Gen. proprietà esclusiva dell'uomo	Gen. proprietà esclusiva dell'uomo	Gen. proprietà comune dell'uomo e della donna (in caso di società semplice)	Gen. proprietà esclusiva della donna	Gen. proprietà esclusiva dell'uomo
Osservazioni	La proprietà fondiaria va chiarita caso per caso secondo l'iscrizione nel registro fondiario. La concessione di crediti d'investimento per i provvedimenti edilizi dipende dalla proprietà fondiaria. Pertanto per le donne nell'agricoltura non è possibile ricorrere a tali crediti in maniera autonoma se l'azienda è di proprietà del marito.				

Fonte: USC, rappresentazione propria con aggiunta di osservazioni

Dalla valutazione della rilevazione complementare 2013 del censimento delle aziende agricole, per quanto riguarda i rapporti di proprietà emerge che il capoazienda detiene la proprietà esclusiva in circa due terzi dei casi, il capoazienda donna in più di un terzo. La partner di un capoazienda è spesso comproprietaria se l'azienda è gestita da entrambi. Quasi tutti i/le capoazienda partecipano finanziariamente all'azienda, segnatamente il 48 per cento delle partner e il 63 per cento dei partner. Tale partecipazione è più probabile nei casi di cogestione dell'azienda.

### 5.2.3 Situazione giuridica in caso di concubinato, separazione e divorzio, nonché invalidità o morte

Di seguito si entra nel merito della situazione giuridica e delle particolarità in caso di concubinato, separazione e divorzio, nonché invalidità e morte. A tal proposito il rapporto tratta solo i punti salienti sulla base delle argomentazioni contenute nella serie di promemoria «Donna contadina, consapevolmente».

#### 5.2.3.1 Concubinato

Nella giurisprudenza svizzera per concubinato s'intende l'unione stabile di due persone che convivono senza vincolo matrimoniale, legate da una relazione di natura personale e patrimoniale. La convivenza di coppie non sposate non è disciplinata dalla legge. Qualora una coppia volesse prendere determinati accordi, in quanto non vi sono disposizioni di legge sul concubinato, deve accordarsi sui punti da disciplinare e redigere un contratto di convivenza. Quest'ultimo deve essere steso per iscritto, ma non rogato o depositato presso un notaio.

Le coppie in concubinato possono concordare accordi per la convivenza, per le attribuzioni patrimoniali e le indennità di reciproche prestazioni nonché per lo scioglimento della convivenza. Qualora si regolamenti la procedura in caso di morte, è necessario un testamento o un contratto successorio, poiché nel contratto di convivenza non si può disporre di un'eredità. Nel quadro della revisione del diritto successorio viene discusso il miglioramento della situazione ereditaria del partner non coniugato (cfr. consultazione in seguito alla mozione Gutzwiller 10.3524).

### 5.2.3.2 Separazione e divorzio

Se un matrimonio viene sciolto, vanno chiariti molti aspetti relativi alla separazione, dalla scelta della procedura di divorzio al disciplinamento degli effetti del divorzio.

#### Separazione

La separazione, intesa come una vita separata, si instaura nel momento in cui un coniuge abbandona l'abitazione comune (art. 175 CC). Essa non implica lo scioglimento del vincolo matrimoniale e per quanto riguarda le cure parentali viene disposto l'affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori. La rappresentanza reciproca per tutte le questioni relative all'unione coniugale, invece, viene meno e i coniugi vengono tassati separatamente. La separazione può essere revocata con l'accordo di entrambe le parti.

Qualora la coppia richiedente la separazione non presenti rapporti finanziari complicati, è possibile accordarsi pacificamente sugli effetti della separazione senza ricorrere alle vie legali. In caso di contenzioso, tuttavia, ciascun coniuge può rivolgersi al giudice in ogni momento. I coniugi che hanno deciso di vivere separati possono regolamentarlo in vario modo.

*Convenzione di separazione comune:* i coniugi decidono che non vogliono più convivere. Si separano mediante lo scioglimento dell'economia domestica. Possono accordarsi sugli effetti della separazione, quindi sul mantenimento reciproco, sulla divisione dei compiti, sulla situazione abitativa, sulla custodia e la cura dei figli, sul contributo di mantenimento, sul diritto di visita, eccetera, e sanciscono i loro accordi in una convenzione di separazione scritta.

*Separazione a causa di una domanda di protezione dell'unione coniugale:* se le parti non si accordano sulla separazione e il disciplinamento dei suoi effetti o sono necessarie misure per la protezione di un coniuge o dei figli, ciascun coniuge può presentare al giudice una domanda di protezione dell'unione coniugale (art. 171 segg. CC). Per questo solitamente il coniuge si fa assistere da un avvocato. Sulla base delle richieste delle parti, il giudice emette una sentenza sul contributo di mantenimento di un coniuge all'altro, sull'utilizzo dell'abitazione familiare e delle suppellettili domestiche, sulla disposizione della separazione dei beni, sulla custodia di figli minorenni, eccetera.

#### Divorzio

Qualora durante la separazione si escluda una riconciliazione, si prende in considerazione il divorzio. I coniugi concordi per lo meno sulla causa principale del divorzio possono inoltrare al tribunale competente una domanda congiunta di divorzio, a seconda delle circostanze con accordo riguardante le conseguenze accessorie, senza o con accordo solo parziale. Se un coniuge si oppone alla volontà di divorziare, dopo un periodo di separazione di almeno due anni si ha diritto al divorzio, in caso di motivi gravi anche prima. Le modalità di divorzio previste sono tre:

- divorzio su richiesta comune con accordo sulle conseguenze accessorie (art. 111 CC),
- divorzio su richiesta comune senza o con accordo solo parziale sulle conseguenze accessorie (art. 112 CC),
- divorzio su azione di un coniuge (art. 114 CC).

In caso di divorzio consensuale i relativi effetti possono essere stabiliti in una convenzione e approvati in presenza del giudice. Il disciplinamento definitivo delle conseguenze accessorie del divorzio comprende i seguenti punti:

- liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi,

- attribuzione dell'abitazione familiare,
- determinazione del mantenimento dopo il matrimonio dell'altro coniuge,
- assegnazione dei diritti e doveri dei genitori (autorità parentale; custodia / cura, diritto di visita, contributo di mantenimento per i figli),
- suddivisione dell'avere previdenziale,
- pagamento delle spese giudiziarie e dell'indennità processuale.

In caso di divorzio il coniuge non proprietario, nella maggior parte dei casi la moglie, è tendenzialmente svantaggiato dal principio del valore di reddito (cap. 5.2.4). A seguito di un divorzio è importante appurare la copertura assicurativa. Per quanto riguarda il mantenimento dopo il matrimonio, per l'agricoltura non c'è una particolare normativa. Il pagamento del mantenimento per gli agricoltori o le contadine è spesso problematico, a causa del reddito piuttosto basso o instabile. In alcuni casi un divorzio nell'agricoltura significa la fine dell'azienda agricola.

### 5.2.3.3 Invalidità

L'invalidità ha molteplici ripercussioni sulla famiglia e sull'economia domestica, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell'azienda agricola. L'invalidità può avere cause fisiche o mentali ed essere dovuta a malattia o infortunio. Può presentarsi in maniera graduale o all'improvviso. Le sue conseguenze determinano un'incapacità al guadagno parziale o totale.

Solitamente un caso di invalidità è preceduto da una fase più o meno intensiva di cure ospedaliere. I relativi costi unitamente alle prestazioni assicurative sono assunti dalla cassa malati e/o da altre assicurazioni. Sono versate rendite solo se non è possibile la reintegrazione al lavoro (Tabella 9).

Secondo lo studio dell'USC sulla previdenza, un problema riscontrabile nella pratica è la determinazione del grado di invalidità: a causa dei bassi redditi agricoli, nonostante le limitazioni legate a problemi di salute, con una ragionevole attività extragricola si potrebbe (teoricamente) ricavare un reddito da invalido relativamente alto e, di conseguenza, non avere diritto alle prestazioni conformemente alle disposizioni sull'assicurazione per l'invalidità.

In seguito alla decisione dell'ufficio dell'AI, possono essere fatte valere le prestazioni delle assicurazioni per la previdenza professionale e privata (rendite, prestazioni in capitale; Tabella 15 e Tabella 18) nonché le prestazioni in capitale di altre assicurazioni.

### 5.2.3.4 Morte e diritto successorio rurale

Se l'agricoltore o la contadina muore, occorre riflettere e decidere anche sul futuro dell'azienda a medio e a lungo termine. In presenza di un testamento o di una convenzione matrimoniale / contratto successorio è possibile evincere le disposizioni per la relativa liquidazione dei rapporti patrimoniali e successori tra i coniugi.

Per quanto riguarda la successione le donne coniugate nel contesto agricolo sono tutelate in caso di morte del proprio coniuge (art. 457 segg. CC; art. 11 segg. LDFR). Supponendo che il defunto lasci un'azienda agricola, e non abbia fatto testamento o esteso un contratto successorio, si applica quanto segue.

- Se il defunto non ha figli, gli eredi sono la moglie e i suoi genitori. Dopo la liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi può essere suddivisa l'eredità. A tal proposito la moglie ha un diritto all'attribuzione sull'azienda agricola al valore di reddito, a condizione che voglia gestirla personalmente e disponga della necessaria qualifica (titolo professionale e/o esperienza pratica).

- Se il defunto lascia la moglie e discendenti maggiorenni, anche queste persone sono eredi. Nella divisione ereditaria sia i discendenti sia la moglie hanno un diritto all'attribuzione sull'azienda agricola a condizione che adempiano i requisiti «capacità di gestione in proprio» e «idoneità».
- Se il defunto lascia la moglie e discendenti minorenni, in linea di principio la comunione ereditaria deve sussistere sino a quando non sia stabilito se un discendente voglia o possa riprendere l'azienda per la gestione in proprio (proroga della divisione). Se la moglie adempie i requisiti necessari, può tuttavia richiedere l'attribuzione dell'azienda in proprietà esclusiva.
- Se l'azienda viene assegnata a un erede diverso dal coniuge superstite, quest'ultimo può richiedere che tra i suoi diritti gli venga accordato l'usufrutto di un appartamento o un diritto di abitazione se le circostanze lo consentono.

Se il defunto non lascia un'azienda agricola, bensì solo un fondo agricolo (art. 6 LDFR), ad esempio un'azienda con meno di 1 unità standard di manodopera (USM), a seconda del Cantone con meno di 0,6 USM, in linea di principio non avviene alcuna proroga della divisione, neanche in caso di discendenti minorenni. I discendenti e il coniuge superstite nella divisione ereditaria hanno un diritto all'attribuzione sull'azienda al doppio del valore di reddito.

In caso di decesso la vedova ha diritto a una rendita di vedovanza dell'AVS se alla morte del coniuge ha figli (a prescindere dalla loro età) o ha compiuto 45 anni ed è stata sposata almeno 5 anni (Tabella 9); un vedovo ha invece diritto a tale rendita se e fino a quando i figli non hanno compiuto la maggiore età. I figli ricevono una rendita per orfani dell'AVS in caso di decesso del padre o della madre. Il diritto a tale rendita sussiste fino al compimento del 18esimo anno d'età o alla conclusione di una formazione, tuttavia al massimo fino a 25 anni. Per garantire il tenore di vita abituale esistono altri diritti alle prestazioni del 2° e/o 3° pilastro (Tabella 14 e Tabella 17) e prestazioni per superstiti o in capitale erogate da eventuali altre assicurazioni.

Per tutti i coniugi occorre tener presente che una procura su un conto bancario non può essere mantenuta dopo la morte, anche se ciò è stato preliminarmente auspicato in maniera esplicita. La soluzione più semplice è tenere conti separati, sui quali l'altro coniuge ha una procura: al proprio conto si ha accesso illimitato anche dopo la morte del coniuge. Ciò è possibile anche in caso di conto comune (Compte-Joint) aperto a nome di entrambi i coniugi. Questo conto comune equivale a una comproprietà, di conseguenza ognuno può disporre dell'intero saldo, espressamente anche dopo la morte del partner.

#### **5.2.4 Necessità di informazioni e di precisazioni dal profilo giuridico**

Da sentenze più recenti del Tribunale federale si evince che, soprattutto in caso di divorzio, sussiste una necessità di informazioni su questa nuova interpretazione giuridica, in parte contrastante con i commenti a precedenti atti normativi. Sussistono, inoltre, insicurezze dettate dal fatto che determinate disposizioni legislative sono formulate in modo vago e l'attuazione può avvenire in maniera diversa.

Di seguito sono riassunte e segnalate diverse tematiche trattate nel CC e nella LDFR per le quali vi è necessità di informazioni o di precisazioni. Questi punti e le relative proposte (informazioni per la consulenza, integrazioni ai commenti agli atti normativi o possibilità di adeguamento) sono stati spiegati in modo dettagliato da Agriexpert, USC, in un rapporto nel quadro della campagna «Donne e uomini nell'agricoltura, per una convivenza a tutti gli effetti». Si basano su un'approfondita analisi della situazione legislativa per quanto riguarda i divorzi nell'agricoltura.

### **Attribuzione di un'azienda agricola a beni propri o acquisiti**

In caso di una vendita compiuta in vita di un'azienda agricola a un discendente coniugato non è semplice stabilire se questa vada attribuita ai beni propri o a quelli acquisiti (art. 197 e 198 CC). L'onere della prova (art. 200 CC) per la relativa attribuzione spesso nella pratica è molto complesso, a volte persino impossibile in quanto i giudici richiedono che i beni propri o i compensi possano essere comprovati in maniera inconfutabile.

#### *Informazioni per la consulenza*

- Si suggerisce di stabilire nelle integrazioni ai contratti modello o a una convenzione matrimoniale se la proprietà appartiene ai beni propri o acquisiti
- in caso di finanziamento con fondi propri, di dichiararne anche la provenienza (donna/uomo, bene proprio/acquisito) nel contratto d'acquisto
- in caso di una cessione dell'azienda, di fissare sempre il valore venale e di reddito e di designare esplicitamente come «donazione» (e quindi come bene proprio) la differenza tra i due valori.

#### *Possibilità di adeguamento*

L'articolo 200 CC potrebbe essere riformulato come segue: «I beni propri devono essere resi verosimili», o si potrebbe invertire l'onere della prova.

### **Compensi per investimenti e per ammortamento dei debiti**

I compensi per investimenti sono calcolati in diversi modi. Se un credito di investimento, che grava sull'immobile facente parte dei beni propri, è ammortizzato con i fondi degli acquisti, si calcola un compenso non variabile dell'ammontare dell'investimento. Se con fondi degli acquisti si finanzia direttamente l'investimento, si calcola un compenso variabile. Se l'articolo 209 capoverso 1 CC fosse interpretato alla lettera (come l'art. 206 CC), il ripristino di tutti i vecchi debiti potrebbe determinare problemi esistenziali, non solo per le aziende agricole.

#### *Integrazione ai commenti*

I commenti all'articolo 209 capoversi 1 e 3 CC potrebbero essere precisati: l'estinzione dei debiti va considerata come investimento che appartiene all'azienda (compenso variabile).

### **Attribuzione di un'azienda agricola al discendente in caso di divorzio**

In caso di divorzio non è possibile attribuire per intero un'azienda al suo valore di reddito agricolo al discendente interessato, se il coniuge proprietario non ha gestito personalmente l'azienda: la liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ha sempre la priorità su quella dei rapporti successori.

#### *Integrazione ai commenti*

- Se in caso di separazione/divorzio un discendente rivendica il diritto, l'attribuzione potrebbe avvenire direttamente al discendente che gestisce personalmente l'azienda (art. 212 CC).
- La motivazione per cui l'attribuzione al valore di reddito può avvenire anche se un discendente rivendica legittimamente il diritto (art. 212 cpv. 1 CC), potrebbe essere utilizzata solo in caso di successione (e non in caso di una liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi).



### **Attribuzione di un'azienda agricola in caso di divorzio al coniuge non proprietario che gestisce l'azienda**

In caso di divorzio non è prevista l'attribuzione per intero di un'azienda agricola al coniuge non proprietario divorziato che gestisce l'azienda da anni.

#### *Possibilità di adeguamento*

Il diritto all'attribuzione per il coniuge non proprietario che gestisce l'azienda tenendo conto dei diritti legati al regime matrimoniale dei beni per le coppie di lunga data potrebbe essere sancito nella LDFR: ad esempio come usufrutto limitato nel tempo finché un discendente assume la gestione in proprio dell'azienda.

### **Differenza tra il valore di reddito e quello venale, nonché diritto all'utile in caso di divorzio**

Non è del tutto chiaro come vada calcolata la differenza tra il valore di reddito in caso di matrimonio e il valore venale in caso di divorzio per la quota del plusvalore o il credito di partecipazione: l'applicazione per analogia delle disposizioni della LDFR giusta l'articolo 212 capoverso 3 CC in caso di divorzio è molto complessa essendo queste definite per la successione. Il diritto all'utile sussiste anche in seguito a un divorzio, tuttavia deve poter essere comprovato e vi è rischio di prescrizione dopo dieci anni dalla scadenza. Va altresì esaminato se i termini e le deduzioni (p.es. durata di possesso) sono giustificati.

#### *Informazioni per la consulenza*

- Si propone, in caso di divorzio, di calcolare sempre il valore venale in base al regime patrimoniale e di stabilirlo nella convenzione di divorzio,
- di sancire nella convenzione di divorzio anche il diritto all'utile,
- e di discutere su adeguamenti contrattuali come deduzioni, obbligo d'informazione e rinuncia alla prescrizione.

#### *Possibilità di adeguamento*

- Nel CC potrebbe essere previsto un diritto all'utile facilmente comprensibile per l'eredità e in caso di divorzio (crediti legati al regime patrimoniale del coniuge cedente giusta l'articolo 206 capoverso 2 CC e del coniuge divorziato giusta l'articolo 204 segg. CC).
- La LDFR disciplina unicamente il diritto successorio ma non questioni relative al regime patrimoniale: si potrebbero considerare anche questi aspetti.

### **Rinuncia alla divisione degli acquisti**

Affinché una rinuncia alla divisione degli acquisti (art. 212 cpv. 2 CC) possa essere imposta a livello legislativo, il coniuge non proprietario deve essere in grado di attestare che in caso di imputazione dell'azienda al valore di reddito dovrebbe pagare un importo al coniuge proprietario, mentre in caso di imputazione dell'azienda al valore venale il coniuge non proprietario riceverebbe un importo.

#### *Informazione per la consulenza*

Si propone, in caso di divorzio, di calcolare sempre anche gli acquisti secondo il valore venale.

#### *Integrazione ai commenti*

I commenti potrebbero garantire che l'articolo 212 capoverso 2 CC sia applicato in ogni caso.

### **Incremento del valore d'imputazione**

L'imputazione di un'azienda agricola al valore di reddito può essere incrementata, ma al massimo fino al valore venale. I giudici considerano, giusta l'articolo 18 capoverso 3 LDFR, solo investimenti di grande entità degli ultimi dieci anni, ragion per cui la disposizione di cui all'articolo 213 CC nella pratica ha soltanto uno scarso beneficio.

#### *Possibilità di adeguamento*

L'articolo 18 capoverso 3 LDFR potrebbe stabilire un periodo di 15-25 anni, a seconda della durata di vita degli investimenti: impianto a struttura leggera 10 anni, impianto a struttura massiccia 15-20 anni, acquisto di terreni 25 anni.

### **Importo sostitutivo del salario successivo nel quadro di una liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi**

Il coniuge che collabora nell'azienda dell'altro in misura notevolmente superiore a quella consueta può richiedere un'equa indennità per il lavoro prestato (art. 165 CC). In caso di liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi una richiesta supplementare non modifica i diritti relativi al regime patrimoniale: gli acquisti dell'uno diminuiscono, quelli dell'altro aumentano.

#### *Informazione per la consulenza*

Si propone di stabilire cosa s'intende per «equa indennità» nell'agricoltura (p.es. analogamente alla tabella dell'indennità spettante ai figli o agli abiatici).

#### *Possibilità di adeguamento*

Nell'ambito di una separazione/divorzio potrebbe avvenire un'attribuzione dell'equa indennità ai beni propri.

### **Consenso alla cessione dell'azienda prima del decesso**

Con la sua firma il coniuge non proprietario dà il suo consenso, prima del decesso, alla cessione dell'azienda al valore di reddito e in tal modo spesso rinuncia a tutti i diritti relativi al regime patrimoniale e al diritto all'utile. In virtù dell'articolo 206 capoverso 2 CC, il coniuge cedente di quello proprietario (per lo più la madre) all'atto della vendita dell'immobile può far valere i suoi compensi patrimoniali di cui agli articoli 206 e 209 CC, che non vanno in prescrizione nell'arco della durata del matrimonio.

#### *Informazioni per la consulenza*

- Si propone, in caso di cessione dell'azienda prima del decesso, di prendere in considerazione il regime patrimoniale e il diritto all'utile del coniuge cedente di quello proprietario (per lo più la madre), cercando soluzioni per i crediti giusta l'articolo 206 capoverso 2 CC (p.es. rinuncia con acconto della quota ereditaria ad altri figli)
- e di indicare nella contabilità beni propri e acquisti della moglie e del marito come sotto-conti del capitale proprio.

### 5.3 Sicurezza sociale

Il presente capitolo tratta in maniera più approfondita il tema della sicurezza sociale in generale e in particolare quella delle donne nell'agricoltura.

In Svizzera esiste una fitta rete di assicurazioni sociali le quali offrono alle persone un'ampia protezione contro rischi che comportano conseguenze finanziarie cui non sono in grado di far fronte da sole. Il sistema svizzero delle assicurazioni sociali è suddiviso in cinque ambiti:

1. previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,
2. indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità,
3. protezione contro i postumi di una malattia o di un infortunio,
4. assicurazione contro la disoccupazione,
5. assegni familiari.

La protezione offerta da queste assicurazioni consiste nel versamento di rendite, indennità di perdita di guadagno o assegni familiari o nella copertura di spese dovute a malattia, maternità o infortunio.

#### 5.3.1 Sistema dei tre pilastri

Nel concetto finalizzato a promuovere una previdenza sufficiente, fondato su tre pilastri come sancito nell'articolo 111 Cost., l'AVS costituisce il primo pilastro. Il secondo è rappresentato dalla previdenza professionale che garantisce all'assicurato di poter mantenere il tenore di vita abituale anche dopo il pensionamento. Il terzo pilastro, infine, è costituito dalla previdenza individuale, promossa dalla Confederazione in collaborazione con i Cantoni mediante misure fiscali e grazie a una politica per l'acquisto della proprietà agevolato.

**Tabella 8: Sistema dei tre pilastri in breve**

	1° pilastro	2° pilastro	3° pilastro
<b>Denominazione</b>	Previdenza statale <ul style="list-style-type: none"> <li>- AVS</li> <li>- AI</li> <li>- Indennità per la perdita di guadagno</li> <li>- Prestazioni complementari</li> </ul>	Previdenza professionale <ul style="list-style-type: none"> <li>- Previdenza obbligatoria</li> <li>- Previdenza volontaria</li> </ul>	Previdenza privata <ul style="list-style-type: none"> <li>- Previdenza vincolata</li> <li>- Previdenza libera</li> </ul>
<b>Obiettivi</b>	Garanzia del minimo esistenziale	Mantenimento di un tenore di vita commisurato	Integrazione individuale
<b>Responsabilità</b>	Stato	Datore di lavoro	Responsabilità propria
<b>Finanziamento</b>	Datori di lavoro e dipendenti al 50%, prestazioni complementari per il 100% provenienti da introiti fiscali	Datori di lavoro (min. 50%) e salariati in comune	Autofinanziato al 100%
	Sistema di ripartizione	Sistema di capitalizzazione	Sistema di capitalizzazione

Fonte: UFAS, rappresentazione propria

Nel 1972 questo concetto di previdenza per la vecchiaia basato su tre pilastri è stato sancito nella Costituzione federale. Nelle pagine seguenti viene esaminato nel dettaglio.

### 5.3.1.1 1° pilastro (previdenza statale)

Il 1° pilastro è un'assicurazione per l'intera popolazione, a garanzia del minimo esistenziale e per evitare situazioni di povertà. Di seguito sono illustrate le componenti del 1° pilastro, AVS/AI/IPG e prestazioni complementari.

#### AVS / AI / IPG

L'*assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)* è la colonna portante della previdenza per la vecchiaia e i superstiti in Svizzera. È finalizzata a coprire il fabbisogno minimo vitale in caso di perdita di reddito a causa dell'età o di decesso del contraente.

L'*assicurazione invalidità AI* è la colonna portante della previdenza per l'invalidità in Svizzera. È finalizzata a garantire all'assicurato reso invalido i mezzi di sussistenza attraverso il reinserimento nella vita professionale o il versamento di rendite.

Le *indennità di perdita di guadagno (IPG)* offrono un'adeguata compensazione della perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità. Compensano una parte della perdita di guadagno a persone che prestano servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e versano le indennità di perdita di guadagno in caso di maternità.

**Tabella 9: 1° pilastro (AVS/AI/IPG)**

	AVS/AI	IPG
Cerchia di persone	<p><i>Assicurati obbligatoriamente</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Persone che vivono e lavorano in Svizzera</li> <li>– Cittadini svizzeri che lavorano all'estero per conto della Confederazione o di istituzioni definite dal Consiglio federale</li> <li>– Persone distaccate all'estero per un tempo determinato definito contrattualmente</li> </ul>	<p><i>Aventi diritto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Persone che prestano servizio militare, servizio civile o di protezione civile, monitori di Gioventù e Sport, monitori di giovani tiratori con soldo</li> <li>– Indennità in caso di maternità: al momento del parto la puerpera è una dipendente, una lavoratrice indipendente o lavora percependo un salario in contanti in un'azienda familiare o di una persona convivente, a patto che prima del parto sia stata assoggettata all'assicurazione ai sensi della LAVS almeno 9 mesi e abbia esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi</li> </ul>
	<p><i>Accrediti per compiti educativi e assistenziali</i></p> <p>Gli accrediti per compiti educativi sono versati per ogni anno in cui la persona assicurata ha esercitato l'autorità parentale su uno o più figli di età inferiore a 16 anni. Hanno diritto ad accrediti per compiti assistenziali le persone che hanno assistito parenti bisognosi di cure. A differenza degli accrediti per compiti educativi, la persona che fa valere il diritto all'accredito per compiti assistenziali deve annunciarsi ogni anno alla cassa cantonale di compensazione AVS competente per il luogo in cui il parente bisognoso di cure è domiciliato.</p>	
Finanziamento	<p><i>Aliquote di contribuzione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Salariati: AVS: 8.4 %, AI 1.4 %, IPG 0.45 % (salariati e datori di lavoro entrambi 50 %)</li> <li>– Lavoratori indipendenti: AVS/AI/IPG 5.223-9.7 %</li> <li>– Persone senza attività lucrativa: in base al patrimonio, min. 480 fr. max. 24'000 fr. (i contributi sono considerati versati se il coniuge che esercita un'attività lucrativa e che non ha ancora diritto alle prestazioni di vecchiaia, ha versato almeno il doppio del contributo minimo)</li> </ul>	
Prestazioni	<p><i>Base per il calcolo dell'importo delle rendite</i></p>	<p><i>Salario assicurato</i></p> <p>Max. 88 200 fr.</p>

	<p>Sulla base del reddito proprio                  + accrediti per compiti educativi                  + accrediti per compiti assistenziali                  + splitting</p> <p>Se: entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (2° caso), il matrimonio è sciolto (divorzio) o una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia o AI</p> <p>Rendita minima: 14 100 fr./anno                  Rendita massima: 28 200 fr./anno</p> <p><i>Rendite per superstiti</i></p> <p>Rendita vedovile: 80% della rendita di vecchiaia e d'invalidità                  Rendita per orfani: 40% della rendita di vecchiaia e d'invalidità</p>		
	Rendite, assegni per grandi invalidi	Provvedimenti d'integrazione, prestazioni in denaro (rendite, assegni per grandi invalidi)	Indennità giornaliera
Basi legali	<p><u>Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)</u></p> <p><u>Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)</u></p> <p><u>Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)</u></p> <p><u>Ordinanza sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali (OPGA)</u></p>	<p><u>Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI)</u></p> <p><u>Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)</u></p> <p><u>Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)</u></p> <p><u>Ordinanza sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali (OPGA)</u></p>	<p><u>Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio o in caso di maternità (LIPG)</u></p> <p><u>Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)</u></p> <p><u>Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)</u></p> <p><u>Ordinanza sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali (OPGA)</u></p>

Fonte: UST

In agricoltura non si applicano norme speciali per AVS/AI/IPG. Secondo la valutazione della rilevazione complementare del 2013 del censimento delle aziende agricole, per quanto concerne la previdenza per la vecchiaia sembra essere avvenuto un cambiamento: il 71 per cento delle partner di capiazienda dispongono di una propria AVS contro il 30 per cento delle madri/suocere.

**Tabella 10: 1° pilastro (AVS/AI/IPG) per le donne nell'agricoltura**

	Membro della famiglia coadiuvante senza salario	Membro della famiglia coadiuvante con salario	Gestore indipendente di un ramo aziendale con salario (utile)	Capoazienda indipendente con salario (utile)	Persona attiva al di fuori dell'azienda con salario
Obbligo contributivo AVS/AI/IPG	Non soggetti	Soggetti	Soggetto	Soggetto	Soggetta
Prestazione AVS/AI	Diritto	Diritto	Diritto	Diritto	Diritto
Prestazione IPG (maternità)	Nessun diritto	Diritto	Diritto	Diritto	Diritto
Osservazioni	Eventuali accrediti per compiti assistenziali devono essere fatti valere ogni anno presso la cassa di compensazione AVS.				
	Assicurarsi che il coniuge con attività lucrativa versi almeno il doppio del contributo minimo	Il salario è computato nell'AVS			

Fonte: UFAS, rappresentazione propria con aggiunta di osservazioni

L'analisi della statistica AVS è possibile soltanto per le donne che hanno un'attività indipendente nell'agricoltura.

**Tabella 11: Redditi AVS di donne con un'attività indipendente nell'agricoltura - 2011**

Reddito AVS 2011	Numero	Totale reddito AVS medio (in fr.)	di cui dall'agricoltura (in fr.)	di cui da altre attività lucrative (in fr.)	Età media
Donne*	5'500	35'000	24'000	11'000	47.8

\* anche o esclusivamente attive nel primario

Fonte: conti individuali AVS, UCC-UFAS; stato marzo 2015

I dati sul reddito nei conti individuali AVS sono trasmessi annualmente dalle casse di compensazione all'Ufficio centrale di compensazione separatamente per tipo di contributo. Gli agricoltori indipendenti sono notificati con un tipo di contributo separato (tipo di contributo 9). Per gli indipendenti che versano soltanto il contributo minimo AVS viene iscritto un reddito nel loro conto individuale (2011: 9'094 fr.). Nell'agricoltura, nel 2011 questo corrispondeva al 18 per cento ovvero a 7'950 franchi per gli uomini e a 1'875 per le donne.

Le prestazioni IPG (indennità di maternità) che vengono per lo più effettuate direttamente al datore di lavoro, non possono essere differenziate e analizzate statisticamente in base all'attività economica.

### Prestazioni complementari

Le prestazioni complementari (PC) all'AVS e all'AI servono nei casi in cui la rendita e gli altri redditi non bastino a coprire il fabbisogno vitale.

**Tabella 12: Prestazioni complementari**

	Prestazioni complementari PC
Cerchia di persone	<i>Aventi diritto</i> - Persone che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera, che riscuotono una rendita AVS o AI (soprattutto pensioni) - Stranieri con 10 anni, rifugiati e apolidi con 5 anni di soggiorno ininterrotto in Svizzera - Per i cittadini dell'UE e dell'AELS il termine d'attesa di 10 anni decade
Finanziamento	Nessun pagamento di contributi, finanziate da Confederazione, Cantoni e in parte Comuni
Prestazioni	Fabbisogno esistenziale minimo: differenza tra il reddito computabile e le spese riconosciute PC annue e rimborso delle spese di malattia e d'invalidità
Basi legali	<u>Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)</u> <u>Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC)</u> <u>Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)</u> <u>Ordinanza sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali (OPGA)</u>

Fonte: UST

In agricoltura non si applicano norme speciali per le PC.

**Tabella 13: Prestazioni complementari per le donne nell'agricoltura**

	Membro della famiglia coadiuvante senza salario	Membro della famiglia coadiuvante con salario	Gestore indipendente di un ramo aziendale con salario (utile)	Capoazienda indipendente con salario (utile)	Persona attiva al di fuori dell'azienda con salario
Prestazioni PC	Diritto	Diritto	Diritto	Diritto	Diritto
Osservazioni	Di norma l'ufficio competente in materia di PC si trova presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio				

Fonte: UFAS, rappresentazione propria con aggiunta di osservazioni

Le prestazioni complementari non possono essere differenziate e analizzate statisticamente in base all'attività economica o precedente.

### 5.3.1.2 2° pilastro (previdenza professionale)

La previdenza professionale permette un tenore di vita consono a quello precedente il pensionamento. È finalizzata a garantire, insieme alla rendita AVS/AI, un reddito proveniente dalla pensione pari a circa il 60 per cento dell'ultimo salario percepito.

Nell'ambito del secondo pilastro si distingue tra la previdenza professionale obbligatoria e quella facoltativa. I lavoratori indipendenti e i collaboratori (remunerati) membri della famiglia del capoazienda non sono soggetti all'obbligo assicurativo ma possono optare per un'assicurazione facoltativa (anche esclusivamente nell'ambito di una previdenza non obbligatoria).

La legge prescrive solo prestazioni minime. Gli istituti di previdenza, ovvero casse pensioni, assicurazioni, fondazioni collettive autonome, possono includere nei propri regolamenti una previdenza non obbligatoria (previdenza sovraobbligatoria).

**Tabella 14: 2° pilastro (previdenza professionale)**

	Previdenza professionale
Cerchia di persone	<p><i>Assicurati obbligatoriamente</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori soggetti alla contribuzione AVS dal 1° gennaio dopo il compimento dei 17 anni d'età e fino al compimento dei 65 anni, che percepiscono un salario AVS annuo superiore a 21 150 franchi</li> <li>- Beneficiari di indennità giornaliera dell'AD per i rischi di decesso e invalidità</li> </ul> <p><i>Possono optare per un'assicurazione facoltativa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori indipendenti</li> <li>- Membri della famiglia del capoazienda che collaborano nell'azienda agricola percependo un salario</li> <li>- Dipendenti al servizio di più datori di lavoro</li> </ul>
Finanziamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rischio, decesso e invalidità: premio di rischio, costi d'amministrazione (dal 1° gennaio dopo il compimento dei 17 anni d'età)</li> <li>- Età: contributi dei datori di lavoro e dei dipendenti (dal 1° gennaio dopo il compimento dei 24 anni d'età)</li> </ul> <p>L'istituto di previdenza fissa l'ammontare dei contributi in modo che il contributo del datore di lavoro sia almeno pari alla somma dei contributi di tutti i dipendenti</p>
Prestazioni	Rendita, capitale
Basi legali	<p><u>Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)</u></p> <p><u>Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)</u></p>

Fonte: UFAS

Dall'analisi della rilevazione complementare del 2013 del censimento delle aziende agricole emerge che il 37 per cento delle partner ha un secondo pilastro. Essendo stato impossibile correggere i dati mancanti v'è da presumere che la percentuale sia ancora più alta.

**Tabella 15: 2° pilastro (previdenza professionale) per le donne nell'agricoltura**

	Membro della famiglia coadiuvante senza salario	Membro della famiglia coadiuvante con salario	Gestore indipendente di un ramo aziendale con salario (utile)	Capoazienda indipendente con salario (utile)	Persona attiva al di fuori dell'azienda con salario
Obbligatorio	Non assicurabile	Escluso	Non soggetto	Non soggetto	Soggetta (con assicurazione sovraobbligatoria a seconda dell'istituto di previdenza)
Facoltativo	Non assicurabile	Assicurabile	Assicurabile	Assicurabile	Non assicurabile
Osservazioni		Assicurazione facoltativa presso l'istituto di previdenza di un'associazione professionale (Agrisano Prevos: previdenza dei rischi per l'invalidità e il decesso più previdenza per la vecchiaia a titolo opzionale) o dei relativi dipendenti. Chi non può assicurarsi presso un istituto di previdenza ha il diritto di stipularne una presso la Fondazione istituto collettore LPP.			Soggetta all'obbligo assicurativo del secondo pilastro se sono soddisfatti i criteri di entrata in materia.

Fonte: UFAS, rappresentazione propria con aggiunta di osservazioni

Nel settore agricolo i lavoratori indipendenti e i membri della famiglia coadiuvanti con salario possono assicurarsi facoltativamente per il secondo pilastro con Agrisano Prevos (ex Fondazione previdenziale dell'agricoltura svizzera VSTL). Di seguito sono riportati i dati di Agrisano Prevos, suddivisi in base ai rischi per l'invalidità e il decesso nonché per la previdenza per la vecchiaia.

**Tabella 16: 2° pilastro (Agrisano Prevos) per le donne nell'agricoltura - 2013, 2014**

	2013	2014
	Numero di assicurate	Numero di assicurate
Soltanto rischi (invalidità, decesso)	4'583	4'457
Soltanto previdenza per la vecchiaia	155	161
Previdenza rischi e vecchiaia	1'142	1'280
Totale	5'880	5'898

Fonte: Agrisano Prevos

### 5.3.1.3 3° pilastro (previdenza privata)

Le prestazioni della previdenza privata facoltativa, assieme a quelle dell'AVS/AI e della previdenza professionale, garantiscono all'assicurato di mantenere il proprio tenore di vita anche dopo il pensionamento.

Nell'ambito del terzo pilastro si distingue tra previdenza vincolata, il pilastro 3a, e libera, il pilastro 3b. Il pilastro 3a è disponibile per tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa, la legge disciplina le tempistiche di pagamento delle prestazioni e la scelta dei beneficiari. Per la previdenza del pilastro 3a sono previste agevolazioni fiscali a differenza della previdenza libera del pilastro 3b. D'altro canto il capitale della previdenza libera è accessibile rapidamente in caso di necessità.



**Tabella 17: 3° pilastro (previdenza privata)**

	3a (prev. vincolata)	3b (prev. libera)
Cerchia di persone	Tutti i dipendenti e i lavoratori indipendenti assoggettati all'obbligo fiscale in Svizzera	Tutti senza limitazioni
Finanziamento	Per i lavoratori dipendenti e indipendenti affiliati a una cassa pensioni versamento di max. 6'768 franchi l'anno Per le persone non affiliate ad alcuna cassa pensioni versamento massimo del 20 per cento del reddito annuo, ma comunque non più di 33 840 franchi	Nessuna limitazione legale del versamento
Prestazioni	Rendita, capitale	A scelta
Basi legali	Art. 82 cpv. 2 LPP e <u>ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)</u>	A seconda del prodotto scelto liberamente

Fonte: UFAS

Secondo la rilevazione complementare del 2013 del censimento delle aziende agricole, il 39 per cento delle partner di capienza ha un terzo pilastro. Essendo impossibile, anche in questo caso, correggere i dati mancanti v'è da presumere che la percentuale sia ancora più alta. I risultati comunque non sono indicativi dell'ammontare di questa assicurazione o dei risparmi.

**Tabella 18: 3° pilastro (previdenza privata) per le donne nell'agricoltura**

	Membro della famiglia coadiuvante senza salario	Membro della famiglia coadiuvante con salario	Gestore indipendente di un ramo aziendale con salario (utile)	Capoazienda indipendente con salario (utile)	Persona attiva al di fuori dell'azienda con salario
3a (prev. vincolata)	Impossibile	Possibile	Possibile	Possibile	Possibile
3b (prev. libera)	Possibile	Possibile	Possibile	Possibile	Possibile

Fonte: UFAS

Nel primario non si applicano norme speciali per il terzo pilastro. I lavoratori indipendenti e i membri della famiglia che lavorano nell'azienda agricola possono stipulare anche assicurazioni di risparmio e dei rischi nel quadro della previdenza libera (pilastro 3b) con la Fondazione Agrisano. Di seguito sono illustrati i dati della Fondazione Agrisano, suddivisi in base ai rischi per l'invalidità e il decesso nonché per la previdenza per la vecchiaia.

**Tabella 19: Pilastro 3b (Fondazione Agrisano) per le donne nell'agricoltura 2013, 2014**

	2013	2014
	Numero di assicurate	Numero di assicurate
Soltanto rischi (invalidità, decesso)	2'312	2'634
Soltanto previdenza per la vecchiaia	291	288
Previdenza rischi e vecchiaia	44	50
Totale	2'647	2'972

Fonte: Fondazione Agrisano

## Assicurazioni sulla vita

Le assicurazioni sulla vita si suddividono in assicurazioni rischio vita e in assicurazioni miste sulla vita con elemento di risparmio. L'assicurazione in caso di decesso copre il rischio finanziario. In caso di decesso dell'assicurato, al beneficiario viene versata la somma assicurata e i superstiti vengono quindi tutelati dalle conseguenze finanziarie in caso di decesso. La somma può rimanere invariata o diminuire. Esistono innumerevoli varianti e combinazioni a seconda dell'istituto assicurativo, anche per i rischi complementari quali invalidità o perdita economica. Un'assicurazione sulla vita può essere stipulata sia nel pilastro 3a sia nel 3b.

### 5.3.2 Ulteriori assicurazioni sociali

#### 5.3.2.1 Assicurazione malattie e assicurazione infortuni

L'*assicurazione malattie* è parte del diritto delle assicurazioni sociali e garantisce a tutti gli assicurati l'accesso a un'assistenza medica di base. Assicura il trattamento medico in caso di malattia, maternità o infortunio laddove questo non è coperto dall'assicurazione contro gli infortuni. Vigè il principio della libera scelta dell'assicuratore-malattie. L'assicurazione malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione di base) e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. Nell'ambito delle cure medico-sanitarie vi sono numerose assicurazioni complementari facoltative rette dal diritto privato.

L'*assicurazione infortuni* assicura tutti i lavoratori occupati in Svizzera contro gli infortuni e le malattie professionali nonché contro gli infortuni non professionali salvo poche eccezioni. Con le prestazioni che offre copre i danni che si verificano in riferimento a salute e attività lucrativa qualora l'assicurato subisca un infortunio o sia colpito da una malattia professionale.

**Tabella 20: Assicurazione malattie e assicurazione infortuni giusta la LAMal e la LAINF**

	<b>Assicurazione malattie</b>	<b>Assicurazione infortuni</b>
Cerchia di persone	<p><i>Assicurati obbligatoriamente</i></p> <p>Cure medico-sanitarie: persone domiciliate in Svizzera in caso di malattia, infortunio (se non è stata stipulata una copertura LAINF), maternità</p> <p><i>Assicurati facoltativamente</i></p> <p>Indennità giornaliera: persone domiciliate in Svizzera e/o che vi svolgono un'attività lucrativa di età compresa tra 16 e 65 anni in caso di malattia, infortunio (se non è stata stipulata una copertura LAINF), maternità</p>	<p><i>Assicurati obbligatoriamente</i></p> <p>Tutti i lavoratori occupati in Svizzera (con eccezioni)</p> <p><i>Assicurati facoltativamente</i></p> <p>Lavoratori indipendenti e membri della famiglia coadiuvanti in agricoltura</p>
Finanziamento	<p><i>Cure medico-sanitarie obbligatorie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Premi indipendenti dal sesso e dall'età all'entrata, partecipazione alle spese sotto forma di una franchigia annua e di una franchigia percentuale per le spese ambulatoriali e ospedaliere</li> <li>- Premi più bassi per i ragazzi fino al compimento del 18° anno d'età e per i giovani di età compresa tra 19 e 25 anni</li> <li>- Graduazioni cantonali e regionali</li> <li>- Contributi di Confederazione e Cantoni alla riduzione dei premi degli assicurati di modeste condizioni economiche</li> </ul> <p><i>Assicurazione d'indennità giornaliera</i></p> <p>Premi in base a graduazioni speciali</p>	<p><i>Premi</i></p> <p>Le aziende sono suddivise in classi di rischio per gli infortuni professionali e per quelli non professionali. Una classe di rischio comprende diversi livelli.</p> <p>Premi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- infortuni non professionali a carico del lavoratore</li> <li>- infortuni professionali a carico del datore di lavoro</li> </ul> <p>Il salario soggetto ai premi è limitato a 148 200 franchi (salario massimo)</p>

Prestazioni	Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Prestazioni uniformi per tutti gli assicurati Indennità giornaliera facoltativa Scelta limitata delle prestazioni	Indennità giornaliera e rendita sulla base del guadagno assicurato, max. 148 200 franchi
Basi legali	<u>Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)</u> <u>Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)</u> <u>Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)</u> <u>Ordinanza sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali (OPGA)</u>	<u>Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)</u> <u>Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)</u> <u>Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)</u> <u>Ordinanza sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali (OPGA)</u>

Fonte: UFAS

I lavoratori indipendenti domiciliati in Svizzera e i loro familiari che collaborano nell'azienda non sono soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi della LAINF (art. 2 cpv. 1a OAINF). Queste persone beneficiano di un'assicurazione obbligatoria malattie e di un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni giusta la LAMal nonché dell'assicurazione per le persone del primo pilastro. Vanno pertanto stipulate facoltativamente assicurazioni per persone complementari: incapacità lavorativa a breve e medio termine, prestazioni in caso d'invalidità e per i superstiti in caso di decesso a integrazione della garanzia del minimo vitale nell'ambito del primo pilastro.

I lavoratori indipendenti e i loro familiari possono assicurarsi facoltativamente secondo la LAINF. L'esigenza di un'assicurazione facoltativa, che colmi le lacune sopra citate, sussiste in caso sia di malattia sia di infortunio. L'assicurazione facoltativa LAINF copre soltanto il rischio d'infortunio, che statisticamente è assai più raro di quello di malattia. Per questo motivo non conviene stipulare un'assicurazione facoltativa LAINF che è cara in rapporto alle prestazioni assicurate. È importante che la copertura assicurativa facoltativa sia stipulata a prescindere dalle ragioni, ovvero sia in caso di malattia sia in caso d'infortunio. Una possibilità è rappresentata dalle assicurazioni d'indennità giornaliera.

### Assicurazione d'indennità giornaliera

L'assicurazione d'indennità giornaliera copre la perdita economica dovuta a una temporanea incapacità di lavorare. Generalmente i lavoratori dipendenti sono sufficientemente assicurati dai loro datori di lavoro. Per quanto riguarda le assicurazioni d'indennità giornaliera si distingue tra indennità giornaliera giusta la LAMal e quella giusta la legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Entrambe sono facoltative. Un'assicurazione patrimoniale è da preferirsi a un'assicurazione danni. La prima, infatti, in caso di incapacità di lavorare versa un'indennità giornaliera definita precedentemente mentre l'assicurazione contro i danni richiede la prova della perdita economica.

#### *Indennità giornaliera giusta la LAMal*

Chi vuole stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera LAMal si rivolge alla cassa malati che non può rifiutare l'assicurato. Quest'ultimo deve compilare un questionario sul suo stato di salute. Uomini e donne pagano gli stessi premi. Alcune casse malati fissano un importo massimo dell'indennità giornaliera assai modesto per la copertura di eventuali spese.

#### *Indennità giornaliera giusta la LCA*

Nel caso dell'assicurazione giusta la LCA, ovvero secondo il diritto assicurativo privato, le casse malati possono respingere l'assicurato oppure definire i premi in funzione dell'età, del sesso, dello stato di salute e di altri criteri.

**Tabella 21: Assicurazione malattie, assicurazione infortuni e assicurazione d'indennità giornaliera per le donne nell'agricoltura**

	Membro della famiglia coadiuvante senza salario	Membro della famiglia coadiuvante con salario	Gestore indipendente di un ramo aziendale con salario (utile)	Capoazienda indipendente con salario (utile)	Persona attiva al di fuori dell'azienda con salario
Assicurazione malattie (LAMal)	Soggetto	Soggetto	Soggetto	Soggetto	Soggetta
Assicurazione infortuni (LAINF)	Non soggetto	Non soggetto	Non soggetto	Non soggetto	Soggetta
Assicurazione d'indennità giornaliera	Non soggetto	Non soggetto	Non soggetto	Non soggetto	Di norma soggetta
Osservazioni:	<p>Per le persone non soggette all'obbligo assicurativo giusta la LAINF, le spese di trattamento (cure medico-sanitarie) sono obbligatoriamente incluse nella copertura presso la cassa malati.</p> <p>Di norma a complemento dell'assicurazione malattie obbligatoria si sente l'esigenza di stipulare una copertura assicurativa facoltativa in caso sia di malattia sia d'infortunio. È pertanto importante che la copertura assicurativa facoltativa venga stipulata a prescindere dalle ragioni ovvero in caso sia di malattia sia d'infortunio.</p> <p>Un'assicurazione patrimoniale è da preferirsi a un'assicurazione danni.</p>				<p>I lavoratori il cui orario di lavoro settimanale presso un datore di lavoro non comporti come min. 8 ore sono assicurati soltanto contro gli infortuni professionali</p>

Fonte: UFAS, rappresentazione propria con aggiunta di osservazioni

### 5.3.2.2 Assicurazione contro la disoccupazione

L'assicurazione contro la disoccupazione AD versa prestazioni per compensare la perdita di guadagno e assicura un rapido reinserimento sul mercato del lavoro. Può inoltre aiutare le imprese in determinate situazioni affinché riescano a superare le difficoltà senza tagliare posti di lavoro.

**Tabella 22: Assicurazione contro la disoccupazione**

	Assicurazione contro la disoccupazione AD
Cerchia di persone	<p><i>Assicurati obbligatoriamente</i> Lavoratori dipendenti</p> <p><i>Non assicurati</i> Lavoratori indipendenti</p>
Finanziamento	Massimo 148 200 franchi - 2,2% del reddito annuo determinante, per redditi superiori, in via suppletiva contributo di solidarietà dell'1%, a carico sempre in ragione del 50 per cento del datore di lavoro e del lavoratore
Prestazioni	<p><i>Base per il calcolo dell'importo delle prestazioni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salario assicurato max. 148 200 franchi (in analogia alla LAINF)</li> <li>- Non assicurati: salari al di sotto del minimo mensile di 500 franchi in media</li> </ul> <p><i>Prestazioni</i></p> <p>Indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto, per intemperie e insolvenza</p> <p>Parallelamente si deve prevenire la disoccupazione incombente o combattere quella esistente e favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro</p>
Basi legali	<p><u>Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI)</u></p> <p><u>Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (OADI)</u></p> <p><u>Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)</u></p> <p><u>Ordinanza sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali (OPGA)</u></p> <p><u>Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC)</u></p> <p><u>Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati</u></p> <p><u>Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati</u></p>

Fonte: UFAS

I membri della famiglia che lavorano nell'azienda (cap. 5.2.2.3), con o senza salario, sono di norma parificati agli agricoltori indipendenti e quindi non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi AD né assicurati nell'ambito dell'AD (art. 2 cpv. 2b LADI). Se, in seguito a separazione o divorzio (cfr. art. 14 cpv. 2 LADI), si è costretti ad assumere o a estendere un'attività lucrativa, si applicano le consuete disposizioni per cui, malgrado il mancato adempimento del periodo di contribuzione, si ha ugualmente diritto all'indennità di disoccupazione.

Al di fuori del primario i membri della famiglia di norma non sono esentati dall'obbligo di contribuzione AD e versano i contributi se svolgono un'attività lucrativa dipendente. Per principio vige il diritto all'indennità di disoccupazione ma i coniugi di persone che occupano una posizione comparabile a quella di un datore di lavoro ne sono generalmente esclusi.

**Tabella 23: Assicurazione contro la disoccupazione per le donne nell'agricoltura**

	Membro della famiglia coadiuvante senza salario	Membro della famiglia coadiuvante con salario	Gestore indipendente di un ramo aziendale con salario (utile)	Capoazienda indipendente con salario (utile)	Persona attiva al di fuori dell'azienda con salario
Obbligo di pagare i contributi AD	Non soggetto	Non soggetto	Non soggetto	Non soggetto	Soggetta
Prestazione AD	Nessun diritto	Nessun diritto	Nessun diritto	Nessun diritto	Diritto

Fonte: UFAS, rappresentazione propria

Nell'AD sono assicurati esclusivamente i lavoratori dipendenti e pertanto sono soggette soltanto le donne nell'agricoltura che svolgono un'attività lucrativa dipendente extraziendale. Queste ultime, quindi, non possono più essere identificate come «donne nell'agricoltura» e ciò rende impossibile un'analisi statistica.

### 5.3.2.3 Assegni familiari

Gli assegni familiari, accanto agli sgravi fiscali, sono le principali misure di compensazione degli oneri familiari. A differenza delle prestazioni delle normali assicurazioni sociali non si tratta però di una compensazione bensì di un complemento del reddito.

**Tabella 24: Assegni familiari**

	Assegni familiari AFam
Cerchia di persone	<i>Aventi diritto</i> Lavoratori dipendenti e indipendenti e persone prive di attività lucrativa che conseguono un reddito modesto
Finanziamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Per i dipendenti da parte dei datori di lavoro (sotto forma di percentuale del salario alle casse di compensazione per assegni familiari); nel Cantone Vallese anche i dipendenti devono versare i contributi</li> <li>– Per i lavoratori indipendenti tramite finanziamento proprio</li> <li>– Per i lavoratori indipendenti in agricoltura da parte di Confederazione e Cantoni</li> <li>– Per i lavoratori dipendenti nell'agricoltura attraverso i datori di lavoro, la Confederazione e i Cantoni</li> <li>– Per le persone senza attività lucrativa da parte dei Cantoni; questi ultimi possono coinvolgere i Comuni nel finanziamento oppure prevedere un contributo per le persone senza attività lucrativa</li> </ul>
Prestazioni	In tutti i Cantoni vengono versati almeno i seguenti assegni per figlio al mese: <ul style="list-style-type: none"> <li>– assegni di 200 franchi per i figli di meno di 16 anni (per l'agricoltura nella regione di montagna 20 franchi in più);</li> <li>– assegni di formazione di 250 franchi per i figli di età compresa tra 16 e 25 anni in formazione (per l'agricoltura nella regione di montagna 20 franchi in più);</li> <li>– assegni per l'economia domestica di 100 franchi per i lavoratori agricoli</li> </ul>
Basi legali	Assegni familiari nell'agricoltura: <u>Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)</u>

<p><u>Ordinanza sugli assegni familiari (OA Fam)</u>  <u>Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)</u>  <u>Ordinanza sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali (OPGA)</u>                  Assegni familiari al di fuori dell'agricoltura:  <u>Legge federale sugli assegni familiari (LAFam)</u>  <u>Ordinanza sugli assegni familiari (OAFam)</u>  <u>Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)</u>  <u>Ordinanza sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali (OPGA)</u>                  26 ordinanze cantonali sugli assegni familiari</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonte: UFAS

Gli assegni familiari nell'agricoltura sono versati esclusivamente agli agricoltori indipendenti, agli alpigiani, ai pescatori professionisti e ai lavoratori agricoli. Il loro ammontare corrisponde alle aliquote minime giusta la legge sugli assegni familiari (LAFam; Tabella 24). Alcuni Cantoni ne versano anche altri.

Le persone attive nel primario sono assoggettate alla legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF). Gli agricoltori indipendenti senza lavoratori dipendenti non versano contributi. Per i lavoratori agricoli, i rispettivi datori di lavoro versano un contributo pari al 2 per cento del salario. Le persone attive nel primario che esercitano anche un'attività non agricola (in qualità di lavoratore dipendente o indipendente) ricevono assegni essenzialmente sulla base di quest'ultima e non sono dunque assoggettati alla LAF, bensì alla LAFam. Le donne che esercitano (anche) un'attività al di fuori del primario, quindi, non vengono più identificate come «donne nell'agricoltura» e ciò rende impossibile un'analisi statistica, anche sulla base del registro degli assegni familiari.

**Tabella 25: Assegni familiari per le donne nell'agricoltura**

	<b>Membro della famiglia coadiuvante senza salario</b>	<b>Membro della famiglia coadiuvante con salario</b>	<b>Gestore indipendente di un ramo aziendale con salario (utile)</b>	<b>Capoazienda indipendente con salario (utile)</b>	<b>Persona attiva al di fuori dell'azienda con salario</b>
Obbligo contributivo per gli assegni familiari giusta la LAF	Non soggetto	Non soggetto	Non soggetto	Non soggetto	Non soggetta
Prestazione assegni familiari	Nessun diritto	Diritto giusta la LAF	Diritto giusta la LAF	Diritto giusta la LAF	Diritto giusta la LAFam
Osservazioni		Al massimo 1 assegno per figlio: divieto di cumulare gli assegni			

Fonte: UFAS, rappresentazione propria con aggiunta di osservazioni

**Tabella 26: Riscossione di assegni familiari per l'agricoltura - 2013**

	2013	
	Numero di beneficiari	Somma degli assegni familiari (in mio. fr.)
Lavoratori dipendenti agricoli	7'630	
Assegni per i figli	8'442	16,292
Assegni di formazione (in Svizzera)	2'311	5,066
Assegni per l'economia domestica	7'232	6,523
Agricoltori	15'787	
Assegni per i figli	26'047	64,432
Assegni di formazione	11'429	31,851
Totale	23'417	124,164

Fonte: UFAS, esclusi alpigiani e pescatori professionisti

### 5.3.3 Aiuto sociale

La Costituzione federale garantisce il diritto all'aiuto immediato a chiunque si trovi nel bisogno in Svizzera. L'assistenza delle persone bisognose è compito dei Cantoni. Le persone che non sono in grado di sopperire ai propri bisogni o a quelli della propria famiglia ricevono prestazioni nel quadro dell'aiuto sociale pubblico. Lo scopo dell'aiuto sociale è:

1. garantire il minimo vitale;
2. aiutare le persone ad aiutare se stesse, ossia incoraggiarle a essere responsabili di se stesse e autonome;
3. promuovere l'integrazione sociale e il reinserimento professionale.

L'organizzazione e l'applicazione concreta sono disciplinate in maniera diversa a seconda del Cantone o del Comune.

La Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale COSAS emana direttive per il calcolo del budget di sostegno individuale per il versamento di prestazioni sociali. Queste ultime contemplano, oltre al fabbisogno di sostentamento, i costi per l'abitazione e le spese mediche di base nonché le prestazioni imposte dalla situazione specifica. Le direttive sono raccomandazioni. Dal 1° gennaio 2008 esse contengono anche una guida pratica per le persone che esercitano un'attività indipendente nel settore agricolo (H.7.1).

**Tabella 27: Aiuto sociale per le donne nell'agricoltura**

	Membro della famiglia coadiuvante senza salario	Membro della famiglia coadiuvante con salario	Gestore indipendente di un ramo aziendale con salario (utile)	Capoazienda indipendente con salario (utile)	Persona attiva al di fuori dell'azienda con salario
Aiuto sociale	Diritto	Diritto	Diritto	Diritto	Diritto
Osservazioni	Informarsi sulla competenza presso il Comune di domicilio. Nella prassi vi sono differenze a livello cantonale, ad esempio in merito al patrimonio aziendale che viene considerato o no per il calcolo dell'aiuto sociale.				

Fonte: Rappresentazione propria con aggiunta di osservazioni

Nel quadro della statistica sull'aiuto sociale è impossibile effettuare una valutazione in base al sesso e all'importo versato perché i pagamenti fanno capo a una pratica (caso) e non alle singole persone oggetto della stessa.

**Tabella 28: Aiuto sociale nel settore agricolo (incl. silvicoltura e pesca) - 2013**

2013	Numero di beneficiari	Somma versata (in mio. fr.)	Somma versata per ciascun caso (in fr.)
Casi (con persone attive nell'agricoltura)	490		
Persone (adulti e bambini)	945	7,068	14'420

Indicatori dei richiedenti che esercitano un'attività lucrativa nel settore agricolo (incl. silvicoltura, pesca), di età compresa tra 15 e 64 anni.

Fonte: UST, rappresentazione propria



## 6 Sintesi dei risultati e conclusioni

Il presente rapporto prende spunto dallo studio condotto a livello nazionale nel 2012 sul tema "Donne nell'agricoltura" a cura di UFAG e Agroscope, nonché dalla Giornata nazionale delle donne nell'agricoltura svizzera lanciata nell'autunno 2012.

La richiesta della mozione di analizzare in maniera esaustiva e di illustrare in maniera chiara la rilevanza statistica, le attività tese a consolidare la situazione delle donne nell'agricoltura nonché la loro sicurezza economica, giuridica e sociale è stata ampiamente soddisfatta.

Di seguito sono riassunti i risultati più importanti e le conclusioni suddivisi per temi.

### Dati statistici differenziati in base al sesso

#### Conoscenze

Attraverso la rilevazione complementare del 2013 del censimento delle aziende agricole, a cura dell'UST, per la prima volta sono stati rilevati i seguenti dati diversificati in base al sesso come richiesto dalla mozione:

- modulo A «dati sul/la capoazienda, proprietario/a dell'azienda e sull'azienda»: viene rilevata anche la formazione professionale del/la coniuge del/la capoazienda,
- modulo C «diversificazione all'interno dell'azienda»: oltre al tipo di differenziazione, viene rilevato chi è il principale responsabile e chi collabora,
- modulo D «famiglia»: vengono ampiamente rilevati i dati su gestione e proprietà dell'azienda, attività lucrativa all'interno e al di fuori dell'azienda, sicurezza sociale (1°, 2° e 3° pilastro) in riferimento a tutte le persone che vivono in azienda di età superiore a 15 anni.

I dati fondamentali per descrivere la situazione delle donne in agricoltura sono rilevati nel quadro di indagini a livello nazionale. I risultati delle seguenti analisi statistiche consentono di rappresentare adeguatamente la situazione delle donne in agricoltura:

- statistica AVS a cura dell'UFAS;
- sondaggio su benessere e qualità della vita a cura dell'UFAG;
- indagine sulla salute in Svizzera a cura dell'UST;
- rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera RIFOS a cura dell'UST e
- censimento delle aziende agricole a cura dell'UST.

I risultati di queste analisi speciali, differenziate in base al sesso, sono presentati, se disponibili, ogni anno nel rapporto agricolo pubblicato dall'UFAG. Nel nuovo concetto del rapporto agricolo sono state esaminate altre analisi statistiche di indagini condotte a livello nazionale dall'UST (p.es. Statistics on Income and Living Conditions SILC).

La rilevazione separata di tutti i redditi delle donne richiesta nella mozione comporta un eccessivo dispendio amministrativo.

In termini statistici l'attività lucrativa è per definizione un'attività sia remunerata (statistica AVS) sia non remunerata (rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera) e questo può creare malintesi e poca chiarezza. Dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali è determinante esclusivamente l'attività remunerata.

## Conclusioni

La rilevazione statistica della situazione delle donne nell'agricoltura viene garantita nel quadro della rilevazione complementare del 2012 del censimento delle aziende agricole grazie a moduli specifici differenziati in base al sesso e attraverso analisi speciali di rilevazioni nazionali. La rilevazione separata di tutti i redditi delle donne richiesta nella mozione comporta un eccessivo dispendio amministrativo.

## **Sensibilizzazione**

### Conoscenze

Le quattro organizzazioni agricole USDCCR, USC, Forum Consulenza Svizzera e AGRIDEA, insieme, hanno patrocinato la campagna di sensibilizzazione «Donne e uomini nell'agricoltura, per una convivenza a tutti gli effetti». L'obiettivo della campagna era affrontare e informare su temi concernenti lo status giuridico e la sicurezza sociale, mettere in evidenza la necessità d'intervento e attuare eventuali misure. Nel corso della campagna durata dalla primavera 2013 all'autunno 2014 è stato possibile raggiungere i seguenti risultati:

- opuscolo informativo e portale tematico su «Donne e uomini rurali, per una convivenza a tutti gli effetti» a cura dell'USDCCR;
- edizione speciale della rivista UFA sui diritti delle contadine (80'000 esemplari in d e f);
- analisi delle disposizioni legali sul divorzio nell'agricoltura a cura di Agriexpert e USC;
- Carta per una consulenza globale del Forum Consulenza Svizzera e
- tutela degli interessi a cura di USDCCR e AGRIDEA.

Sono stati organizzati diversi congressi e conferenze che hanno toccato anche la tematica delle donne nell'agricoltura con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle particolarità della loro situazione. Nel 2013, ad esempio, si sono svolti il congresso europeo e un simposio nazionale sul diritto agrario che hanno toccato anche la situazione della donna, nonché un simposio sul diritto familiare agricolo. Nel 2014 si è svolto un simposio sul tema della donna nell'agricoltura.

Nel 2014 l'USC ha condotto un sondaggio che ha coinvolto 55'000 famiglie contadine sul tema della sicurezza sociale e della situazione previdenziale. I risultati indicano che quest'ultima va considerata relativamente buona nel complesso, anche se nel settore della previdenza per i rischi d'invalidità e/o morte emergono alcune carenze laddove l'attività venga portata avanti. È stato constatato peraltro che le donne prestano troppa poca attenzione al fatto di dotarsi di una copertura assicurativa sufficiente.

### Conclusioni

Grazie alle diverse attività nel quadro della campagna condotta nel 2013/14, è stato possibile raggiungere e sensibilizzare un gran numero di donne e uomini. La sensibilizzazione sulla valenza e sulle sfide speciali delle donne nell'agricoltura resta tuttavia un compito importante delle organizzazioni contadine.

## **Sicurezza economica**

### Conoscenze

La sicurezza economica delle donne nell'agricoltura è basata sull'attività remunerata, dipendente o indipendente, all'interno dell'azienda, su un'attività lucrativa extraaziendale o su mandati remunerati. A ciò si sommano altre forme diffuse nel settore agricolo quali usufrutto o diritto d'abitazione.

La sicurezza delle donne nell'agricoltura sostanzialmente non si differenzia da quella di altre donne che lavorano (collaborano) nell'azienda di famiglia, gestiscono indipendentemente l'intera azienda (un ramo aziendale) o esercitano un'attività lucrativa extraaziendale. Nel caso delle aziende agricole rette dal diritto fondiario rurale, la sicurezza economica è disciplinata anche da questo diritto.

Nel caso delle aziende agricole ai sensi del diritto fondiario, il coniuge non proprietario, generalmente la donna, dovrebbe tutelarsi in caso di partecipazione finanziaria. È importante che le quote acquisite e gli investimenti in beni propri fatti delle donne possano essere comprovati.

Per tutti i coniugi è bene tener presente che in caso di decesso del titolare del conto decade qualsiasi procura sul conto in questione.

### Conclusioni

Per quanto riguarda le aziende agricole ai sensi del diritto fondiario, la donna, rispettivamente il coniuge non proprietario, dovrebbe tutelarsi sufficientemente in caso di partecipazione finanziaria. Dovrebbe assolutamente farsi rilasciare i relativi giustificativi, per esempio sotto forma di contratti di mutuo. Per i coniugi la soluzione più semplice è tenere conti separati, sui quali l'altro coniuge ha una procura: al proprio conto si ha accesso illimitato anche dopo la morte del coniuge.

## **Sicurezza giuridica**

### Conoscenze

La legislazione svizzera applicabile adempie per principio l'esigenza di parità tra donna e uomo, nella misura in cui tiene conto di entrambi i sessi e non avvantaggia né svantaggia l'uno rispetto all'altro. Il diritto svizzero non riconosce uno status giuridico vero e proprio per le contadine e le donne nell'agricoltura. Il loro status giuridico dipende da:

- status personale, nonché regime dei beni e responsabilità;
- status in base al diritto delle assicurazioni sociali (status AVS) o al diritto del lavoro;
- status in base al diritto aziendale e
- rapporti di proprietà.

La sicurezza giuridica delle donne nell'agricoltura sostanzialmente non si differenzia da quella di altre donne che lavorano (collaborano) nell'azienda di famiglia, gestiscono indipendentemente l'intera azienda (un ramo aziendale) o esercitano un'attività lucrativa extraaziendale.

Il diritto fondiario rurale si basa su un'immagine tradizionale dell'agricoltura con il modello classico di famiglia. Dal profilo del diritto successorio le donne coniugate nel contesto agricolo sono ampiamente tutelate laddove desiderino proseguire l'attività aziendale e a condizione che adempiano le condizioni relative a gestione in proprio e idoneità.

A livello di codice civile e di diritto fondiario rurale in alcuni casi sono necessarie informazioni e precisazioni sul caso di divorzio. In tal caso il coniuge non proprietario, generalmente la moglie, è tendenzialmente svantaggiato dal principio del valore di reddito e dalla richiesta di prova inconfutabile dei beni propri o dei compensi. È importante che gli investimenti in beni propri e le quote acquisite fatti delle donne possano essere comprovati. A seguito di un divorzio è necessario appurare la copertura assicurativa.

### Conclusioni

Considerata l'analisi delle disposizioni legali in caso di divorzio nel primario svolta nell'ambito della campagna «Donne e uomini nell'agricoltura, per una convivenza a tutti gli effetti», occorre elaborare supporti informativi per la consulenza agricola, vagliare possibilità di adeguamento degli atti normativi per le tematiche sottoelencate e integrare i commenti degli atti normativi con spiegazioni.

#### Adeguamenti proposti

- *“Attribuzione di un'azienda agricola a beni propri o acquisiti”* in caso di successore coniugato (l'art. 200 CC potrebbe, p.es., essere riformulato per semplificare l'onere della prova o per invertirlo);
- *“Attribuzione di un'azienda agricola in caso di divorzio al coniuge non proprietario che gestisce l'azienda”* (inserire nella LDFR p.es. per i matrimoni di lunga data);
- *“Differenza tra il valore di reddito e quello venale, nonché diritto all'utile in caso di divorzio”* (l'applicazione per analogia delle disposizioni della LDFR è molto complessa, p.es. nuovo art. 212 CC nell'ottica di una precisazione per un diritto all'utile facilmente comprensibile per l'eredità e in caso di divorzio o integrazione nelle disposizioni della LDFR della liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi);
- *“Incremento del valore d'imputazione”* di un'azienda agricola (art. 18 cpv. 3 LDFR per estendere l'arco di tempo in cui si considerano gli investimenti di grande entità);
- *“Importo sostitutivo del salario successivo nel quadro di una liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi”* (art. 165 CC, attribuzione o meno dell'importo sostitutivo del salario ai beni propri).

#### Integrazioni ai commenti

- *“Compensi per investimenti e per ammortamento dei debiti”* (art. 209 cpv. 1 e 3 CC precisazione: l'estinzione dei debiti va considerata come investimento che appartiene all'azienda (compenso variabile));
- *“Attribuzione di un'azienda agricola al discendente in caso di divorzio”* (art. 212 CC, chiarire l'aspetto dell'attribuzione dell'azienda in caso di divorzio, cosicché p.es. questa può essere direttamente attribuita al discendente che la gestisce personalmente);
- *“Rinuncia alla divisione degli acquisti”* (p.es. garantire che l'articolo 212 capoverso 2 CC sia applicato in ogni caso, ossia che i calcoli vengano effettuati sempre al valore venale e non soltanto in caso di beni acquisiti molto ingenti del coniuge non proprietario).

## **Sicurezza sociale**

### Conoscenze

La sicurezza sociale delle donne nell'agricoltura è garantita, come per il resto della popolazione, da una fitta rete di assicurazioni sociali che offre un'ampia protezione contro i rischi le cui conseguenze economiche non si possono affrontare da soli.

La sicurezza sociale delle donne nell'agricoltura non si differenzia da quella di altre donne che lavorano (collaborano) nell'azienda di famiglia, gestiscono indipendentemente l'intera azienda (un ramo aziendale) o esercitano un'attività lucrativa extraaziendale. Nel primario i membri della famiglia che collaborano in azienda generalmente non sono soggetti all'obbligo contributivo per l'assicurazione contro la disoccupazione e dunque non sono assicurati.

La sicurezza sociale delle donne dipende concretamente dal loro status in base al diritto delle assicurazioni sociali, dall'importo del loro reddito e dalle assicurazioni individuali che hanno stipulato.

Nell'ambito della previdenza per la vecchiaia, le donne nell'agricoltura che divorziano possono ritrovarsi in una situazione difficile. Generalmente i risparmi vengono investiti nell'azienda, che nella liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi viene stimata al valore di reddito, e viene a mancare anche la possibilità di avere un alloggio economico per la vecchiaia con diritto d'abitazione.

### Conclusioni

Se le donne collaborano nell'azienda di famiglia con o senza salario, è necessario chiarire caso per caso la loro assicurazione non obbligatoria, come ad esempio quella di un'indennità giornaliera.

In caso di divorzio, le donne in agricoltura possono andare incontro a difficoltà finanziarie legate alla previdenza. È altamente raccomandabile pensare a una soluzione assicurativa individuale per coprire i rischi di disoccupazione, d'invalidità e vecchiaia prima che eventualmente si presenti il caso di disoccupazione, d'invalidità o di decesso o/e s'impone una previdenza sociale indipendente per le donne nell'agricoltura attraverso un'attività lucrativa aziendale o extraaziendale. In linea di massima un'attività remunerata inferiore al 70 per cento non offre una previdenza sufficiente.

## 7 Elenchi e allegati

### Elenco delle abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AI	Assicurazione invalidità
AVS	Assicurazione vecchiaia e superstiti
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; RS 210
CEDAW	Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women); RS 0.108
CET-CS	Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati
CO	Codice delle obbligazioni, legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni); RS 220
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; RS 101
CSP	Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini
DTF	Decisione del Tribunale federale svizzero
IPG	Indennità per la perdita di guadagno
LAAgr	Legge federale del 4 ottobre 1985 sull'affitto agricolo; RS 221.213.2
LADI	Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (legge sull'assicurazione contro la disoccupazione); RS 837.0
LAF	Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura; RS 836.1
LAFam	Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (legge sugli assegni familiari); RS 836.2
LAgr	Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura); RS 910.1
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità; RS 831.20
LAIInf	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni; RS 832.20
LAMal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie; RS 832.10
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; RS 831.10
LCA	Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione; RS 221.229.1
LDFR	Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale; RS 211.412.11
LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità; RS 834.1
LL	Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro); RS 822.11
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; RS 831.40
OAINF	Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni; RS 832.202
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OPD	Ordinanza del 23 dicembre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti); RS 910.13
OTerm	Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (ordinanza sulla terminologia agricola); RS 910.91
PA 14-17	Politica agricola 2014-2017
p.es.	Per esempio
PNR	Programma nazionale di ricerca
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RU	Raccolta ufficiale delle leggi federali
SSAFS	Scuola universitaria professionale di scienze agrarie, forestali e alimentari (ex SSSA)
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFU	Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo
USC	Unione Svizzera dei contadini
USDCR	Unione svizzera delle donne contadine e rurali
USM	Unità standard di manodopera
UST	Ufficio federale di statistica

## Elenco dei grafici

Figura 1: Dispendio orario della contadina.....	14
-------------------------------------------------	----

## Elenco delle tabelle

Tabella 1: Ricapitolazione delle analisi specifiche differenziate in base al sesso condotte finora ..	12
Tabella 2: Condizione professionale e status sul mercato del lavoro .....	20
Tabella 3: Condizione professionale, status sul mercato del lavoro e status AVS delle donne nell'agricoltura .....	20
Tabella 4: Regime dei beni e responsabilità delle donne coniugate nell'agricoltura .....	25
Tabella 5: Status in base al diritto del lavoro delle donne in agricoltura .....	26
Tabella 6: Status in base al diritto aziendale delle donne in agricoltura .....	27
Tabella 7: Rapporti di proprietà delle donne nell'agricoltura .....	28
Tabella 8: Sistema dei tre pilastri in breve .....	35
Tabella 9: 1° pilastro (AVS/AI/IPG) .....	36
Tabella 10: 1° pilastro (AVS/AI/IPG) per le donne nell'agricoltura .....	37
Tabella 11: Redditi AVS di donne con un'attività indipendente nell'agricoltura - 2011 .....	38
Tabella 12: Prestazioni complementari .....	38
Tabella 13: Prestazioni complementari per le donne nell'agricoltura.....	39
Tabella 14: 2° pilastro (previdenza professionale) .....	39
Tabella 15: 2° pilastro (previdenza professionale) per le donne nell'agricoltura.....	40
Tabella 16: 2° pilastro (Agrisano Prevos) per le donne nell'agricoltura - 2013, 2014.....	40
Tabella 17: 3° pilastro (previdenza privata).....	41
Tabella 18: 3° pilastro (previdenza privata) per le donne nell'agricoltura .....	41
Tabella 19: Pilastro 3b (Fondazione Agrisano) per le donne nell'agricoltura 2013, 2014 .....	41
Tabella 20: Assicurazione malattie e assicurazione infortuni giusta la LAMal e la LAINF .....	42
Tabella 21: Assicurazione malattie, assicurazione infortuni e assicurazione d'indennità giornaliera per le donne nell'agricoltura .....	44
Tabella 22: Assicurazione contro la disoccupazione .....	44
Tabella 23: Assicurazione contro la disoccupazione per le donne nell'agricoltura .....	45
Tabella 24: Assegni familiari .....	45
Tabella 25: Assegni familiari per le donne nell'agricoltura .....	46
Tabella 26: Riscossione di assegni familiari per l'agricoltura - 2013 .....	47
Tabella 27: Aiuto sociale per le donne nell'agricoltura .....	47
Tabella 28: Aiuto sociale nel settore agricolo (incl. silvicoltura e pesca) - 2013.....	48

## Elenco delle fonti

Agridea: Diversi promemoria "Bewusst Bäuerin sein", Lindau 2014

Agriexpert (M. Würsch): Rapporto esplicativo - Klärung offener Fragen im ZGB und BGG, Hinweise und Erläuterungen im Rahmen der Trägerschaft Frau und Mann in der Landwirtschaft, Brugg 2014

Agrisano Prevos: Statistische Zusammenstellungen, non pubblicato, Brugg 2015

Centrale di consulenza agricola Lindau: Bewusst Bäuerin sein – Rechte und Pflichten der Ehepartner in der Landwirtschaft, Raccoglitore e promemoria, 2003

Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini (committente): Università di Losanna, Institut de hautes études en administration publique, Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale, Haute école de travail social: Les conséquences du travail à temps partiel sur les prestations de prévoyance vieillesse, Losanna 2016

Droz, Y., F. Reysoo, V. Miéville-Ott, N. Boucherin, F. Manfredi, R. Rossier, S. Contzen et J. Forney: Genre, générations et égalité en agriculture - Transformations des configurations familiales et des représentations de la masculinité et de la féminité en Suisse, PNR 60, 2014

Matasci-Brüngger, Regula: Die Bäuerin im Mittelpunkt. Tänikon 1984

Meier, Verena: Frauenleben im Calancatal. Caucio. Senza indicazione dell'anno

Moser, Peter: Frauen in der Landwirtschaft. In: Frauenfragen, 17/3, 15-20; 1994

Rossier, Ruth: Schweizer Bäuerinnen. Ihre Arbeit im Betrieb. Tänikon 1992

Rossier, Ruth: Arbeitszeitaufwand im bäuerlichen Haushalt. Tänikon 1996

Rossier, R. e L. Reissig: Beitrag der Bäuerinnen für die landwirtschaftlichen Familienbetriebe in der Schweiz – Eine Zeitbudgeterhebung. Agroscope Transfer | Nr. 21 / Ökonomie, Juni 2014

Scuola universitaria professionale di scienze agrarie, forestali e alimentari: Rapporto - Analyse der Kapitel C & D der Zusatzerhebung der Landwirtschaftlichen Betriebszählung 2013 betreffend die Situation der Frauen in der Schweizer Landwirtschaft, 2015

Stucki, Brigitte: Frauen in der Landwirtschaft heute. Bäuerinnen im Kanton Zürich zwischen Lebenswelt und Berufsdenken. Zurigo 1998

Stucki, Brigitte: Die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft. Steg 2002

UCC Ufficio centrale di compensazione: Sozialversicherungsrechtliche Stellung in der AHV/IV/EO, Berna, Stato gennaio 2014.

UFA, Rivista UFA Tema speciale / Focus "Bäuerinnen haben Rechte", 2013

Ufficio federale dell'agricoltura, in collaborazione con Agroscope ART; La donna nell'agricoltura, Rapporto agricolo 2012, pagg. 54-82, 2012



Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Tavole sinottiche concernenti la sicurezza sociale svizzera - Stato 1.1.2015, 2015

Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Assegni familiari (<http://www.bsv.admin.ch/themen/zulagen/00059/index.html?lang=it>)

Ufficio federale di statistica: Analisi statistica specifica sull'aiuto sociale, non pubblicata, Neuchâtel 2014

Unione svizzera dei contadini: Analyse der Vorsorgesituation der bäuerlichen Familien in der Schweiz. Brugg 2015

Vonarb, Irene: Die Bäuerin als Landesnährmutter. In: Albert Tanner und Anne-Lise Head-König (Hg.): Die Bauern in der Geschichte der Schweiz. Zurigo, pagg. 253-262, 1992

Waldis, Barbara: Ohne Frau kann Mann nicht bauern. In: Schauplatz Schweiz. Ethnologica Helvetica 13-14, pagg. 91-108; 1989-1990

Wolf Franz A.: Rechtliche Stellung der Partner und deren Kinder im landwirtschaftlichen Unternehmen – Landesbericht für die Schweiz. Congresso europeo di diritto agrario 2013

## **Allegato 1 Glossario**

### **Acquisti**

Beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime, in particolare il guadagno del suo lavoro (art. 197 CC). Se non convenuto altrimenti in un contratto matrimoniale, nella liquidazione del regime dei beni a ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro (dato dal valore totale degli acquisti). Tutti i beni che non possono essere inequivocabilmente attribuiti ai beni propri sono considerati, per legge, acquisti (art. 200 cpv. 3 CC).

### **Azienda**

Per azienda s'intende un'impresa agricola che si occupa della produzione vegetale o della tenuta di animali da reddito oppure delle due attività contemporaneamente, comprende una o più unità di produzione, è autonoma dal profilo giuridico, economico, organizzativo e finanziario ed è indipendente da altre aziende; ha un proprio risultato d'esercizio ed è gestita durante tutto l'anno (art. 6 cpv. 1 OTerm).

### **Azienda agricola**

L'azienda agricola è un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera (USM) (art. 7 cpv. 1 LDFR). I Cantoni possono già considerare aziende a partire da 0,6 USM come aziende agricole (art. 5 lett. a LDFR). Per il concetto di azienda è determinante il criterio del lavoro che deve raggiungere un volume minimo. Il calcolo avviene in maniera obiettiva utilizzando coefficienti standardizzati. Il dispendio di lavoro effettivo nel caso specifico non è determinante. Il termine di azienda agricola è un concetto giuridico fondamentale utilizzato in primo luogo nel diritto fondiario, successorio e dell'affitto in ambito agricolo nonché nella pianificazione del territorio.

### **Beni propri**

Valori patrimoniali appartenenti a un coniuge all'inizio del regime (prima del matrimonio) o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito (art. 198 CC), vale a dire la massa cui non ha contribuito la comunità matrimoniale. In caso di liquidazione del regime dei beni i beni propri non vengono divisi; ogni coniuge mantiene i suoi beni propri.

### **Capoazienda**

Persona che svolge le funzioni essenziali di gestione nell'azienda agricola. Il concetto di capoazienda non ha caratteristiche né conseguenze vincolanti dal profilo giuridico. Lo stato di capoazienda è importante a fini statistici; la persona che dirige l'azienda è considerata separatamente dai dipendenti o dai membri della famiglia che collaborano in seno all'azienda.

### **Compensi**

Unità di calcolo della partecipazione tra beni dello stesso coniuge (art. 209 CC): si tratta di trasferimenti all'interno delle diverse masse patrimoniali matrimoniali, della compensazione di particolari prestazioni lavorative o la quota sull'aumento. In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.

In caso di risarcimenti giusta l'articolo 206 CC riguardanti investimenti di un coniuge in un valore patrimoniale dell'altro, normalmente si parla di partecipazione al plusvalore.

### **Gestore**

Persona fisica o giuridica oppure società di persone che gestisce un'azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo (art. 2 cpv. 1 OTerm). Affinché una persona possa essere considerata ge-

store di un'azienda agricola si presuppone che durante l'intero periodo sia stato iscritto nella dichiarazione fiscale e tassato un reddito proveniente da un'attività indipendente nell'agricoltura. Anche i contributi AVS devono essere stati debitamente versati. Se adempiono ulteriori condizioni, i gestori possono beneficiare di pagamenti diretti e aiuti agli investimenti.

### **Gestore in proprio**

È considerato gestore in proprio soltanto colui che gestisce personalmente il suolo agricolo e dirige l'azienda agricola, qualora ne esista una. È idoneo alla gestione in proprio chi ha le capacità, necessarie secondo la concezione usuale nel Paese, per gestire lui stesso il suolo agricolo e per dirigere personalmente un'azienda agricola (art. 9 LDFR).

### **Lavoratore**

Secondo la definizione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), tra i lavoratori rientrano tutte le persone di più di 15 anni, che sono in un rapporto di lavoro oppure esercitano in maniera indipendente un mestiere o l'attività agricola oppure collaborano, in quanto membri della famiglia, nell'azienda di un parente. Pertanto, secondo la statistica delle persone occupate dell'UST sono considerati lavoratori anche coloro che nella settimana di riferimento hanno lavorato gratuitamente nell'azienda di famiglia. Dal profilo del diritto delle assicurazioni, invece, i membri della famiglia che collaborano all'interno dell'azienda senza percepire un salario sono persone che non esercitano un'attività lucrativa.

### **Partecipazione al plusvalore**

La partecipazione al plusvalore è un meccanismo legale di partecipazione all'utile tra i coniugi che, in assenza di altri accordi, si applica automaticamente. In caso di liquidazione del regime dei beni, ad esempio, la moglie non ha diritto soltanto al suo capitale originariamente investito, bensì, in via suppletiva, anche a una partecipazione proporzionale all'utile. La minusvalenza non viene divisa (art. 206 CC).

### **Proprietario**

Chi ha la completa proprietà di un bene mobile o immobile (art. 641 cpv. 1 CC). Il proprietario di un fondo è la persona iscritta come tale nel registro fondiario (art. 656 CC). Se più persone hanno per frazioni la proprietà di un fondo, sono *comproprietarie* (art. 646 CC). Vi è *proprietà comune* (art. 652 CC) se più persone, vincolate a una comunione (p.es. una società semplice), hanno in comune la proprietà di una cosa. Il *proprietario esclusivo* decide autonomamente su tutto, quindi anche sull'utilizzo (art. 641 cpv. 1 CC). Lo stato di (com)proprietario ha una notevole portata; per ottenere crediti garantiti da ipoteche (crediti d'investimento), ad esempio, è necessaria la firma del proprietario.

### **Unità standard di manodopera**

L'unità standard di manodopera (USM) è un'unità di misura della dimensione dell'azienda calcolata sulla base di coefficienti standardizzati che si fondano sugli indicatori di base sostanziali (a partire dall'1.1.2016).

### **Valore di reddito**

Il valore di reddito equivale al capitale il cui interesse, calcolato al tasso medio applicabile alle ipoteche di primo grado, corrisponde al reddito di un'azienda agricola o di un fondo agricolo gestiti secondo gli usi del Paese (art. 10 cpv. 1 LDFR). Il reddito e il tasso d'interesse sono fissati secondo una media pluriennale (periodo di calcolo). Il sistema del valore di reddito mira in particolare a limitare l'indebitamento nel settore agricolo. La limitazione dei valori di ritiro e del limite di aggravio e pertanto dei costi dei beni agricoli contribuisce a contenere i costi di produzione.

### **Valore venale**

Il valore venale è il valore che potrebbe essere ottenuto in caso d'alienazione di una cosa nella realizzazione d'affari usuale. Per i fondi il valore venale si riferisce al prezzo medio di fondi di dimensione, ubicazione e caratteristiche uguali o analoghe nella stessa regione venduti in condizioni usuali (DTF 103 la 103 E. 3a). Nel determinare il valore venale delle aree fabbricabili è tenuto conto delle condizioni locali, delle probabilità di costruzione, della struttura delle vie d'accesso, eccetera. Il valore venale, se non può essere accertato in modo sicuro, è determinato in base al prezzo di costruzione o di ripresa del fondo, tenendo equamente conto delle spese che ne hanno aumentato il valore, del deprezzamento del fabbricato per vetustà, delle variazioni del prezzo dei terreni e dei costi di costruzione.

## Allegato 2 Interventi parlamentari

Di seguito sono riportati i principali interventi parlamentari sul tema della donna nell'agricoltura.

Numero	Titolo	Stato delle deliberazioni
11.3531	Mozione Glauser-Zufferey Alice: Riconoscimento del lavoro della contadina e miglioramento della sua condizione giuridico-sociale	Liquidata
11.3537	Postulato Graf Maya: Rapporto sulla situazione della donna nell'agricoltura	Accolto
11.3962	Interpellanza Glauser-Zufferey Alice: Protezione giuridica e sociale delle donne attive in agricoltura	Liquidata
12.3290	Postulato Graf Maya: Considerazione del lavoro delle contadine nel calcolo dei valori USM	Liquidato
12.3990	Mozione Commissione dell'economia e dei tributi: Donne nell'agricoltura	Accolta

### Allegato 3 Carta per una consulenza globale

## Carta per una consulenza globale nell'azienda agricola

In occasione dell'Assemblea dei delegati tenutasi il 20 marzo 2014 i servizi di consulenza agricola svizzeri, riuniti nel Forum Consulenza Svizzera (FCS), hanno deciso di applicare la presente Carta.

### Preambolo

Nell'ambito della campagna nazionale «Donne e uomini nell'agricoltura, per una convivenza a tutti gli effetti», l'ente composto da

- Unione svizzera delle donne contadine e rurali,
- Unione svizzera dei contadini,
- Forum Consulenza Svizzera,
- AGRIDEA

ha riflettuto sul coinvolgimento di tutta la famiglia nelle decisioni aziendali. In questo frangente la consulenza agricola svolge un ruolo fondamentale, ragion per cui è stata elaborata la presente Carta.

### Scopo

La Carta si basa sul principio assodato che la consulenza agricola sostiene le famiglie contadine nel processo decisionale e nella gestione delle loro aziende. La consulenza è efficace soltanto se i consulenti applicano un approccio globale che, oltre agli aspetti aziendali, tenga conto anche degli interessi e della qualità della vita della famiglia. Questo approccio globale crea un plusvalore per tutti.

### Missione

La consulenza agricola mira a fornire una consulenza di buon livello sul piano globale, ossia:

1. nella consulenza strategica e in quella con un notevole impatto anche sulla famiglia, come ad esempio cessione dell'azienda, costruzione di nuovi edifici, eccetera, occorre fare in modo che non sia presente soltanto il/la capoazienda, bensì anche il/la partner. In caso di assenza del/la partner, il consulente si premura affinché gli/le vengano trasmesse tutte le principali informazioni;
2. in una consulenza di questo tipo si sceglie un approccio globale. Mediante domande mirate si individuano gli obiettivi aziendali, ma anche quelli in relazione alla qualità della vita o alla famiglia (p.es. carico di lavoro) di cui si terrà conto nel processo decisionale;
3. nel piano d'attuazione va illustrato l'impatto su azienda, famiglia e qualità della vita. È importante non dimenticare le ripercussioni sulla

situazione giuridica (p.es. responsabilità), sulle assicurazioni sociali e sulle finanze per quanto riguarda tutti i membri della famiglia. Ciò vale in particolare anche in vista dell'invalidità o del decesso di un membro della famiglia nonché dello scioglimento del matrimonio o dell'unione;

4. le varianti nella pianificazione e le informazioni devono essere elaborate in maniera da essere comprensibili per la famiglia contadina. Occorre garantire la disponibilità a rispondere a domande mirate.

## **Potenziamento dell'applicazione**

Il Forum Consulenza Svizzera provvede a sensibilizzare adeguatamente l'opinione pubblica sugli interessi della presente Carta e, all'occorrenza, organizza, in collaborazione con AGRIDEA, manifestazioni di perfezionamento su questo tema. In particolare si deve garantire un'adeguata sensibilizzazione dei nuovi consulenti nel quadro dell'avviamento professionale.

## **Dichiarazione finale**

I servizi di consulenza agricola s'impegnano ad applicare in seno ai rispettivi servizi di consulenza i principi definiti nella presente Carta.

Il comitato del Forum Consulenza Svizzera esegue periodicamente delle analisi volte a stabilire se la Carta è rispettata e ne rende conto all'Assemblea dei delegati.

## **Durata e disdetta**

La presente Carta entra in vigore con la decisione dell'Assemblea dei delegati del 20 marzo 2014 ed è applicabile fino alla revoca da parte dell'Assemblea dei delegati del Forum Consulenza Svizzera.